Autorità di Ambito Territoriale Ottimale Imperiese

Approvata delibera Assemblea n° 5 del 06/03/2012
Integrata delibera Assemblea n° 23 del 16/10/2012
Integrata delibera Assemblea n° 29 del 13/11/2012

CONVENZIONE

TRA

AUTORITA' DI AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE IMPERIESE
E
Rivieracqua Sociatà Consortile per Azioni

PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

Imperia, 14/11/2012

SOMMARIO

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI 4
Art. 1 - (Affidamento del servizio pubblico) 4
Art. 2 - (Garanzie della compagine sociale del Gestore) 5
Art. 3 - (Definizione dell'affidamento) 6
Art. 4 - (Durata della Convenzione) 6
Art. 5 - (Obblighi e responsabilità del Gestore) 6
Art. 6 - (Condizioni particolari) 7
Art. 7 - (Assunzione di personale) 7
CAPO II - OGGETTO ED ESTENSIONE DELLA GESTIONE 8
Art. 8 - (Oggetto della Convenzione) 8
Art. 9 - (Inventario delle immobilizzazioni tecniche e dei beni mobili in concessione) 9
Art. 10 - (Consegna delle opere, impianti e canalizzazioni) 9
Art. 11 - (Esclusività del servizio) 10
Art. 12 - (Definizione del perimetro del servizio) 10
Art. 13 - (Revisione del perimetro del servizio) 11
Art. 14 - (Gestioni Autorizzate) 11
Art. 15 - (Collegamenti con le Gestioni Autorizzate) 12
Art. 16 - (Eventuali attività ulteriori connesse al Servizio Idrico Integrato) 13
CAPO III - PARTE FINANZIARIA 13
Art. 17 - (Piano d'Ambito e risorse finanziarie) 13
Art. 18 - (Livelli di qualità del servizio) 14
Art. 19 - (Varianti al programma degli interventi) 15
Art. 20 - (Tariffa del servizio) 15
Art. 21 - (Revisione tariffaria) 16
Art. 22 - (Componente vincolata della tariffa per gli impianti di depurazione) 17
Art. 23 - (Corrispettivi a carico del Gestore) 17
CAPO IV - CONTROLLO 18
Art. 24 - (Controllo da parte dell'Autorità d'Ambito) 18
Art. 25 - (Obblighi del Gestore) 19
Art. 26 - (Comunicazione dati sul servizio) 19

Art. 27 - (Carta del Servizio)....20
Art. 28 - (Regolamento del Servizio Idrico Integrato)....20
Art. 29 - (Manuale della Sicurezza)....21
Art. 30 - (Sistema della Qualità e relativo Manuale)....21
Art. 31 - (Piano di Emergenza)....21
Art. 32 - (Piano di ricerca e riduzione delle perdite)....22
Art. 33 - (Piano di gestione delle interruzioni del servizio)....22
Art. 34 - (Piano di rilevamento delle utenze fognarie civili e industriali)....22
Art. 35 - Servizio di controllo territoriale e analisi per i controlli di qualità....23
CAPO V - REGIME FISCALE....23
Art. 36 - (Imposte, tasse, canoni)....23
CAPO VI - ESECUZIONE E TERMINE DELLA CONVENZIONE....23
Art. 37 - (Divieto di subaffidamento)....23
Art. 38 - (Continuità del servizio dopo la scadenza)....23
Art. 39 - (Restituzione delle opere e canalizzazioni)....24
Art. 40 - (Riscatto)....24
Art. 41 - (Recesso)....25
Art. 42 - (Esclusione espressa di responsabilità dell'Autorità di Ambito)....25
CAPO VII - GARANZIE, SANZIONI E CONTENZIOSO....25
Art. 43 - (Cauzione, sanzioni pecuniarie e coperture assicurative)....25
Art. 44 - (Sanzione coercitiva: sostituzione provvisoria)....26
Art. 45 - (Sanzione risolutoria)....26
Art. 46 - (Penalità)....27
Art. 47 - (Elezione di domicilio)....29
Art. 48 - (Clausola compromissoria)....29
Art. 49 - (Obblighi di carattere generale del Gestore)....29
Art. 50 - (Disposizioni transitorie)....30

ALLEGATI

Costituiscono Allegati e parte integrante della presente Convenzione:
Allegato A - Piano di Ambito costituito dal Programma degli interventi e dal Piano economico-finanziario per la gestione integrata del servizio idrico
Allegato B - Disciplinare Tecnico
Allegato C - Perimetro di affidamento del Servizio Idrico Integrato
Allegato D – Delibera Assemblea n° 29 del 13/11/2012 di affidamento servizio idrico integrato

CONSIDERATO CHE:

- la Regione Liguria con Deliberazione Consiliare n. 43 del 8.7.97 ha individuato la delimitazione degli Ambiti Territoriali Ottimali per la riorganizzazione dei servizi idrici, ed ha disposto ai sensi dell'art. 2 della L.R. n.39/2008 che la Provincia ed i Comuni, costituiscano l'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale per i Servizi Idrici e la gestione dei Rifiuti Urbani (AATO), nella forma del Consorzio obbligatorio, secondo le disposizioni di cui all'art. 31 del D.Lgs. 18.8.2000, n.267;
- l'AATO è dotata di personalità giuridica di diritto pubblico ai sensi degli articoli 148 e 201 del D.Lgs. 152/2006 e svolge le funzioni di organizzazione, affidamento e controllo del Servizio Idrico Integrato e di gestione dei rifiuti urbani su tutto il territorio dell'Ambito, da esercitare nel rispetto dei principi ed obiettivi di cui agli articoli 147 e 200 del D.Lgs. 152/2006;
- gli Enti Locali della Provincia di Imperia hanno costituito l'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale Imperiese per i servizi idrici sottoscrivendo la Convenzione e lo Statuto in data 10/06/2008;
- l' Autorità d'Ambito opera sulla base dello Statuto del Consorzio di cui sopra;
- l'Autorità d'Ambito con deliberazione n. 22 del 22.12.2011 e con deliberazione n° 21 del 26/09/2012 ha confermato la scelta della forma di gestione in house di cui alla deliberazione n.51/2007, ritenendola ancora oggi la forma di gestione più confacente all'interesse pubblico ed alle esigenze del territorio, disponendo che l'affidamento debba avvenire ad una società controllata al 100% dagli Enti Locali titolari del servizio (con esclusione dei Comuni che hanno ottenuto la possibilità di gestire in deroga ai sensi dell'art. 148 c. 5 D.Lgs. 152/06), che sulla società stessa esercitino un controllo gestionale e finanziario analogo a quello dai medesimi esercitato sui propri uffici;
- i Comuni facenti parte dell'ambito hanno costituito Rivieracqua S.p.A., società che l'Autorità ritiene avere i requisiti previsti dall'ordinamento comunitario per l'affidamento in house, e soddisfi le condizioni stabilite nella deliberazioni n. 22 del 22.12.2011 e n° 21 del 26/09/2012;
- l'Autorità d'Ambito ha adempiuto a quanto previsto dall'art. 149 D.Lgs. 152/2006 svolgendo la ricognizione delle opere di adduzione, di distribuzione, di fognatura e di depurazione esistenti e definendo le procedure e le modalità, anche su base pluriennale, per assicurare il conseguimento degli obiettivi previsti dal citato D.Lgs. 152/2006;
- l'Autorità d'Ambito con deliberazione n. 17 del 19/07/2012 ha approvato il Piano di Ambito aggiornato dai professionisti a tale fine incaricati, per tenere conto della mutata situazione di fatto venutasi a creare nell'Ambito, e che da conto dell'efficienza, efficacia ed economicità della gestione in house.

Quanto sopra premesso, con la presente Convenzione si regolano i rapporti tra l'Autorità d'Ambito (ATO) ed il Gestore del Servizio Idrico Integrato (Gestore).

Richiamata come parte integrante e sostanziale la delibera di Assemblea n° 29 del 13/11/2012 (allegato D) di affidamento del servizio di cui si approvano espressamente tutte le condizioni e i limiti dell'affidamento in essa contenuti.

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - (Affidamento del servizio pubblico)

1) L'Autorità d'Ambito cui partecipano i Comuni e la Provincia di Imperia ha deliberato di affidare la gestione del Servizio Idrico Integrato costituito dall'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura e di depurazione delle acque reflue, del trattamento e/o conferimento dei residui della depurazione agli appositi centri di smaltimento e del controllo degli scarichi in pubbliche fognature.
2) Allegato alla presente Convenzione, quale parte integrante deve intendersi il Piano d'Ambito, costituito dal Programma degli interventi, dal Modello gestionale ed organizzativo e dal Piano economico-finanziario per la gestione integrata del servizio.
3) L'Autorità d'Ambito rappresentata dal Sig. Adolfo Ravani (Vice Presidente del CdA) stipula la presente Convenzione con la Società Rivieracqua Soc. Consortile per Azioni, di seguito denominata Gestore, rappresentata dal Sig. Saldo Gabriele, che accetta di gestire il Servizio Idrico Integrato dell'Ambito Territoriale Ottimale Imperiese alle condizioni indicate negli articoli successivi.

Art. 2 - (Garanzie della compagine sociale del Gestore)

1) Posto che l'AATO ha scelto quale forma di gestione quella dell'affidamento in house nel rispetto dei principi stabiliti in materia dall'ordinamento comunitario, soci della società affidataria possono essere gli Enti Locali ricompresi nell'Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di Imperia. L'eventuale cessione di una partecipazione azionaria ad un soggetto diverso, pubblico o privato, sarà inefficace verso l'AATO, e costituirà motivo di revoca dell'affidamento e di risoluzione della presente Convenzione, con l'incameramento da parte dell'Autorità d'Ambito delle garanzie prestate dal Gestore.
2) Non sono comprese nell'affidamento le gestioni di cui al successivo art.14.
3) Ove le gestioni di cui al comma 5 dell'art. 148 del D.Lgs. 152/2006 intendano integrarsi, nel rispetto delle forme richieste dalla normativa vigente in materia di servizi pubblici, nella compagine del Gestore acquisendo una partecipazione azionaria, le modalità attraverso le quali tale operazione verrà realizzata dovranno essere sottoposte all'approvazione dell'Autorità da parte del Gestore affidatario, ai sensi della presente Convenzione. L'Autorità verificherà la conformità delle modalità di integrazione al Gestore ai sensi della normativa vigente: nel caso in cui l'operazione di integrazione al Gestore venga approvata dall'Autorità, l'affidamento proseguirà senza soluzione di continuità nei confronti del Gestore, alle stesse condizioni della presente Convenzione, fatti salvi i documenti allegati che saranno predisposti ed approvati dall'Autorità, e senza che ciò determini risoluzione del presente affidamento.
4) Il Gestore come da proprio Statuto societario deve garantire l'equilibrio economico–finanziario del proprio bilancio, tenuto conto però dell'intervenuta abrogazione referendaria dell'art. 154 del D.Lgs.n.152/2006 nella parte in cui prevede la remunerazione del capitale investito. Pertanto gli eventuali utili rinvenienti dalle attività che gli vengono affidate con il presente atto, dovranno essere destinati alla realizzazione di interventi non ancora coperti dalla Tariffa, o in diminuzione alla Tariffa stessa su conforme delibera dell'Autorità d'Ambito.
5) Il Gestore inoltre, su richiesta motivata della Autorità d'Ambito, si impegna a procedere alla applicazione delle sanzioni al Consiglio di Amministrazione e al Direttore Generale contenute nella richiesta dell'Autorità d'Ambito, ed a proporre

azione di responsabilità nei confronti degli Amministratori della società fino alla revoca in caso venissero disattesi gli indirizzi dell'assemblea

Art. 3 - (Definizione dell'affidamento)

1) Gli Enti Locali, nei modi previsti ai sensi della forma di cooperazione prescelta, nell'affidare alla Rivieracqua Soc. Consortile per Azioni la gestione dei propri servizi idrici, si impegnano a mettere a disposizione i beni e le opere pubbliche afferenti ai servizi stessi realizzati e in corso di realizzazione. L'Autorità d'Ambito si riserva la facoltà, anche dietro richiesta degli Enti Consorziati, di avocare a se o a chi per essa il completamento delle opere già iniziate.
2) Le opere od impianti così completati e collaudati sono trasferiti in uso al Gestore con apposito contratto che integra la presente Convenzione.
3) L'Autorità d'Ambito conserva il controllo dei servizi affidati e deve ottenere dal Gestore tutte le informazioni necessarie per l'esercizio dei propri poteri e diritti. Il Gestore ha il dovere di prestare ogni collaborazione per l'organizzazione e l'attivazione di sistemi di controllo integrativi che l'Autorità d'Ambito ha facoltà di disporre durante tutto il periodo di affidamento.
4) Il Gestore espleterà i servizi conformemente alla presente Convenzione. La gestione è di esclusiva responsabilità del Gestore salvi i controlli e i conseguenti provvedimenti dell'Autorità d'Ambito. Essa è quindi a totale rischio e pericolo del Gestore. A fronte di ciò il Gestore è autorizzato a percepire dagli utenti come corrispettivo di tutti gli oneri e obblighi posti a suo carico le tariffe e i corrispettivi indicati nel successivo art.20.

Art. 4 - (Durata della Convenzione)

1) La durata della presente Convenzione è fissata in 30 (trenta) anni a partire dalla stipula della medesima.
2) Il termine di durata dell'affidamento del Servizio oggetto della presente Convenzione potrà subire delle variazioni anche a seguito di modifiche della normativa di livello comunitario, nazionale o regionale concernente il settore dei servizi pubblici in generale e del Servizio Idrico Integrato in particolare.

Art. 5 - (Obblighi e responsabilità del Gestore)

1) Dalla data dell'affidamento il Gestore è responsabile del buon funzionamento dei servizi secondo le disposizioni della presente Convenzione e degli Allegati che ne costituiscono parte integrante. In particolare al Gestore fermo quanto disposto dal successivo art. 8 sono affidate le attività di manutenzione ordinaria e straordinaria delle reti e degli impianti afferenti al Servizio Idrico Integrato, nonché quelle di progettazione ed esecuzione dei lavori occorrenti all'estensione o comunque al miglioramento del servizio medesimo.
2) Grava sul Gestore la responsabilità derivante dalla gestione delle opere affidate al medesimo, anche successivamente alla stipula del presente atto, che restano di proprietà degli Enti Locali associati nell'Autorità d'Ambito.
3) Il Gestore terrà sollevati e indenni l'Autorità d'Ambito e gli Enti Locali in esso rappresentati nonché il personale dipendente dei suddetti Enti e Autorità, da ogni e qualsiasi responsabilità connessa con la gestione dei servizi stessi.
4) Nel caso in cui, in corso di esecuzione della presente Convenzione, intervengano

modifiche nella normativa di livello comunitario, nazionale o regionale concernente il settore dei servizi pubblici in generale e del Servizio Idrico Integrato in particolare, l'Autorità si riserva la facoltà, fatti salvi gli obblighi di legge, sentito il parere del Gestore, di adeguare il contenuto delle disposizioni di cui alla presente Convenzione e il contenuto dei documenti allegati apportandovi ogni variazione, integrazione e modifica che si dovesse rendere necessaria al fine di garantire il rispetto della normativa vigente. Nell'ipotesi in cui, per effetto delle modifiche normative intervenute, dovessero venir meno in capo al Gestore le condizioni previste della legge per l'attribuzione della gestione del Servizio Idrico, l'Autorità si riserva la facoltà di risolvere il presente contratto.

Art. 6 - (Condizioni particolari)

1) Il Gestore, qualora non si rientri nei casi previsti dall'art. 14 (Gestioni Autorizzate), si assume gli oneri connessi all'ammortamento dei mutui già contratti alla data dell'affidamento dai precedenti soggetti gestori ai sensi e per gli effetti dell'art. 153 comma 2 del D.Lgs. 152/2006, impegnandosi a rispettare le relative condizioni di pagamento nei confronti dei soggetti beneficiari. Nelle more che l'Istituto finanziatore conceda il subentro del Gestore nei mutui già contratti dagli Enti Locali per opere del Servizio Idrico Integrato, le parti convengono che il Gestore corrisponderà direttamente agli Enti Locali gli oneri di cui all'art.23 comma 1) della presente Convenzione.
2) Il Gestore assume inoltre a proprio carico, entro e non oltre 6 mesi dalla data di affidamento, gli oneri relativi a:
   a) Le incombenze tecnico-amministrative-finanziarie necessarie per l'ottenimento o il rinnovo delle concessioni di derivazione d'acqua attinenti al Servizio Idrico Integrato. Tali concessioni saranno intestate all'AATO;
   b) i canoni annuali per le concessioni delle derivazioni idriche e/o concessioni demaniali, nonché i canoni per l'utilizzo dei terreni privati;
   c) la gestione delle aree di salvaguardia dei punti di prelievo;
   d) la gestione dell'Osservatorio dei corpi idrici della Regione Liguria;
   e) la cooperazione internazionale sulle risorse idriche (Bacino del T. Roja);
   f) le attività di controllo ambientale.
3) Il Gestore si impegna a provvedere entro 12 mesi dalla data della stipula del presente atto al rilevamento di tutti gli elementi di costo di cui al comma precedente, che sono considerati compresi nella Tariffa del primo triennio in misura forfetaria.
4) I contributi (statali, regionali e comunitari ecc.) a disposizione degli Enti Locali per finanziare interventi sulla struttura impiantistica sono introitati dall'Autorità d'Ambito. Ove non intervenga direttamente, l'Autorità d'Ambito potrà affidare al Gestore l'amministrazione di tali fondi regolamentando l'impiego e la rendicontazione. In ogni caso una volta realizzati gli interventi, gli stessi saranno affidati al Gestore mediante atto da considerarsi aggiuntivo alla presente Convenzione.
5) Il Gestore si impegna affinchè nella organizzazione del Servizio Idrico Integrato sia mantenuto un presidio attivo nelle 24 ore per ognuna delle vallate retrostanti la costa.

Art. 7 - (Assunzione di personale)

1) Il Gestore si obbliga ad osservare e far osservare tutte le disposizioni in materia di assicurazioni sociali e previdenziali e di assunzioni obbligatorie; ad applicare tutte le norme contenute nei CCNL di categoria del settore idrico; a curare che nella esecuzione del servizio e dei lavori siano adottati i provvedimenti e le cautele necessarie per garantire l'incolumità del personale addetto e dei terzi e per evitare danni a beni pubblici e privati, nonché ad osservare e far osservare tutte le vigenti norme, con particolare riferimento al D.Lgs 81/2008 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
2) Il Gestore, ai sensi e per gli effetti dell'art.173 D.Lgs 152/2006 e dell'art. 4, comma 12 della L.R. n.39/2008, si impegna ad assumere il personale dipendente presso le Amministrazioni comunali, Consorzi, Aziende, già adibito ai servizi di acquedotto, fognatura e depurazione, e che confluiscono nel Gestore.

CAPO II - OGGETTO ED ESTENSIONE DELLA GESTIONE

Art. 8 - (Oggetto della Convenzione)

1) Il servizio affidato al Gestore comprende lo svolgimento delle seguenti attività:
   a) progettazione, costruzione, esercizio, manutenzione ordinaria e manutenzione straordinaria, di impianti di captazione, accumulo, potabilizzazione, sollevamento e di reti di adduzione, distribuzione di acqua ad usi civili;
   b) progettazione, costruzione, esercizio, manutenzione ordinaria e manutenzione straordinaria, di impianti di sollevamento e di reti di collettamento afferenti il servizio di fognatura compresi gli scolmatori sulle fognature miste, con esclusione delle reti e degli impianti funzionali esclusivamente al drenaggio urbano;
   c) progettazione, costruzione, esercizio, manutenzione ordinaria e manutenzione straordinaria, di impianti di depurazione di acque reflue urbane recapitanti in pubblica fognatura;
   d) controllo della qualità delle acque potabili e delle acque reflue nei termini previsti dalla normativa vigente;
   e) misurazione e registrazione dei prodotti erogati e delle prestazioni effettuate, fatturazione e riscossione delle tariffe;
   f) rapporti con gli utenti finalizzati alla stipula, modifica e cessazione dei contratti di erogazione del Servizio Idrico Integrato o di parti di esso;
   g) tutte le attività accessorie alle precedenti necessarie al completo espletamento del Servizio Idrico Integrato conformemente alla presente Convenzione.
2) Gli allacciamenti all'acquedotto, dalla derivazione della rete sino al punto di consegna, e quelli di interconnessione alle pubbliche fognature, sono realizzati dal Gestore a seguito di approvazione da parte dell'Utente di apposito preventivo dei costi: l'Utente può eseguire a propria cura e spese i lavori nel rispetto delle direttive dettate dal Gestore, ad esclusione dell'operazione di connessione alle condutture stradali che spettano al Gestore.
3) L'affidamento in gestione è fissato per tutta la durata della Convenzione con l'utilizzo degli impianti, delle opere e delle canalizzazioni esistenti che con questo

atto sono affidati in concessione ai sensi dell'art. 153 D.Lgs. 152/2006 e di tutti quelli che verranno realizzati come di seguito pattuito.

4) Il Gestore si obbliga ad eseguire ulteriori servizi ed opere, ove questi siano richiesti dall' Autorità d'Ambito, che siano accessori a quelli oggetto della Convenzione, anche se temporanei e non superino nel complesso lo 0,5% delle spese totali del Gestore risultanti dall'ultimo Bilancio.

Art. 9 - (Inventario delle immobilizzazioni tecniche e dei beni mobili in concessione)

1) Il Gestore deve provvedere entro 12 mesi dall'affidamento alla redazione dell'Inventario dei beni esistenti e affidati in concessione, alla data del 31 dicembre 2012.
2) Nei 6 mesi successivi i contenuti dell'Inventario saranno sottoposti a verifica in contraddittorio con l'Autorità. A conclusione della procedura di inventariazione il Gestore e l'Autorità si impegnano a controfirmare l'Inventario dei beni. In sede di prima revisione saranno definite le variazioni tariffarie eventualmente derivanti dal censimento di beni non inclusi nella ricognizione effettuata dall'Autorità, ai sensi dell'art.149 comma 2 del D.Lgs. 152/2006 e verrà, contestualmente aggiornato il Piano di Ambito.
3) Il Gestore, fermo quanto disposto al successivo art. 10 comma 8, prende atto che sin dalla data di entrata in vigore della Convenzione grava sul medesimo la responsabilità della gestione di tutte le opere attinenti al Servizio Idrico Integrato, ossia di quelle risultanti dalla ricognizione di cui al comma 2, effettuata dall'Autorità, nonché di quelle rilevate e specificate nell'Inventario dei beni che verrà redatto ai sensi del primo comma del presente articolo.
4) In caso di mancata ottemperanza all'obbligo di cui al comma 1), si applica la penalizzazione prevista all'Art. 46 della Convenzione, fatto salvo quanto stabilito al precedente Art. 45.

Art. 10 - (Consegna delle opere, impianti e canalizzazioni)

1) Il Gestore si impegna ad accettare i beni censiti nel Piano Ambito (allegato A) (con esclusione di quelli riferiti alle gestioni autonome di cui all'art. 14 della presente Convenzione) e quelli che saranno registrati dall'Inventario di cui all'art. 9, nelle condizioni di fatto e di diritto nelle quali i beni si trovano al momento della consegna e dichiara di avere preso cognizione dei luoghi e dei manufatti nonchè di tutte le condizioni e situazioni particolari in cui si trova il servizio.
2) Gli impianti di generazione idroelettrica connessi con opere del Servizio Idrico Integrato di proprietà dei Comuni rimangono in gestione agli stessi.
3) Le vasche che raccolgono le acque di troppo pieno in uscita dai serbatoi degli acquedotti affidati in concessione, restano in gestione agli stessi Comuni proprietari.
4) I Comuni e la Provincia consegnano al Gestore tutti i progetti e documenti in proprio possesso riguardanti i beni consegnati.
5) L'Autorità di Ambito si impegna a trasferire al Gestore il controllo e la competenza sulla prosecuzione del rapporto contrattuale per la progettazione e direzione lavori delle opere di collettamento dei reflui del Dianese e di Dolcedo e adduzione al depuratore di Imperia.
6) Il Gestore può acquisire, dall'entrata in vigore della Convenzione, le provviste e i

materiali vari di magazzino, destinati al funzionamento del servizio e in possesso dei gestori preesistenti, sulla base di un prezzo concordato ma comunque non superiore al prezzo di acquisto diminuito della percentuale dovuta all'uso, se già utilizzato.

7) Gli impianti, realizzati o realizzandi da parte delle gestioni preesistenti, dopo l'approvazione del Piano d'Ambito, che non abbiano ottenuto il preventivo parere di conformità al Piano stesso, sono trasferiti al Gestore ove l'Autorità d'Ambito non opponga diniego sulla compatibilità degli stessi.
8) Il Gestore si impegna ad adeguare tutti i beni mobili e immobili ricevuti in concessione, alle relative vigenti normative in materia secondo le scadenze temporali e le modalità stabilite dal Piano d'Ambito.

Art. 11 - (Esclusività del servizio)

1) Per tutta la sua durata, la Convenzione conferisce al Gestore il diritto esclusivo di esercitare il servizio affidato all'interno del perimetro indicato nel successivo art. 12 e fatto salvo il disposto del successivo art. 13.
2) Il Gestore, ha il diritto di uso esclusivo di mantenere sopra e sotto il suolo pubblico tutte le opere e canalizzazioni esistenti necessarie al servizio e quelle che saranno successivamente dallo stesso realizzate per l'attuazione del Piano di cui al successivo art. 17 approvato dall'Autorità d'Ambito.
3) Il Gestore dovrà realizzare le suddette opere e/o interventi nel rispetto delle norme in tema di appalti di lavori pubblici. Dovrà arrecare il minor disagio possibile e comunque provvedere al ripristino integrale dei siti e dei luoghi interessati dai lavori. A tal fine per l'esatto adempimento dei ripristini oltre che delle opere, dovranno essere prestate da parte del soggetto attuatore, le apposite garanzie previste dalle vigenti norme in tema di lavori pubblici.
4) Gli Enti Locali si impegnano per tutta la durata della Convenzione a non consentire a terzi (tranne i soggetti Autorizzati e Concessionari) il collocamento di condutture e impianti per i fini previsti dalla presente Convenzione nel sottosuolo e sul suolo di proprietà, nonché nel e sul Demanio Pubblico.
5) Per l'esecuzione degli allacciamenti alle reti di acquedotto e fognatura, i cui costi non rientrano in Tariffa, il Gestore applica un Prezziario che verrà proposto all'Autorità entro il primo anno di gestione. Ai cittadini dell'Ambito è riconosciuta la facoltà di provvedere a propria cura e spese alla realizzazione degli allacciamenti di utenza nel rispetto delle specifiche tecniche normalizzate che saranno autorizzate dalla Autorità di Ambito su proposta del Gestore.

Art. 12 - (Definizione del perimetro del servizio)

1) L'esercizio del servizio affidato avverrà a regime, all'interno del perimetro amministrativo dei Comuni elencati nell'Allegato C alla presente Convenzione.
2) Tale elenco sarà integrato dai Comuni di cui al successivo art.14, che potranno essere autorizzati dall'Autorità d'Ambito ad affidare i propri impianti al Gestore, anche dopo la sottoscrizione della presente Convenzione.
3) Alla gestione di tali nuovi impianti si applicheranno le norme che sono qui stabilite.
4) Alla firma della presente Convenzione il Gestore avvia la gestione nei Comuni di: Cervo, Diano Arentino, Diano Castello, Diano Marina, Diano San Pietro, San Bartolomeo al Mare e Villa Faraldi.
5) Entro tre anni dalla firma della Convenzione il Gestore avvierà la gestione nei Comuni restanti (Badalucco, Bordighera, Camporosso, Castellaro, Ceriana,

Chiusavecchia, Cipressa, Civezza, Costarainera, Dolceacqua, Dolcedo, Imperia, Ospedaletti, Perinaldo, Pieve di Teco, Pontedassio, Riva Ligure, San Biagio della Cima, San Lorenzo al Mare, Sanremo, Santo Stefano al Mare, Seborga, Soldano, Taggia, Vallebona, Vallecrosia e Ventimiglia), come definiti nel perimetro amministrativo di cui al comma 1). Il Gestore dovrà fornire un cronoprogramma di subentro nelle gestioni entro mesi sei dall'affidamento.

6) Nelle more dell'avvio della gestione di cui al comma 5), il servizio sarà gestito dai precedenti Gestori sotto la loro responsabilità. Il Gestore del servizio idrico integrato sarà tenuto a stipulare, entro 6 mesi, apposita Convenzione con i Gestori dei servizi di cui al comma 5) e l'Autorità d'Ambito, avente i contenuti di cui all'art.14 comma 3) e seguenti.

Art. 13 - (Revisione del perimetro del servizio)

1) L'Autorità d'Ambito, su conforme provvedimento regionale che modifica i confini dell'ATO, include nel perimetro dell'affidamento o esclude da esso parti di territorio sul quale si svolge il servizio affidato con la presente Convenzione.
2) In tali casi, le variazioni dei costi e dei ricavi possono comportare una variazione del bilancio annuale aziendale. Ove per il pareggio di bilancio sia necessaria una variazione tariffaria la stessa dovrà essere approvata preventivamente dall'AATO.
3) L'integrazione e la diminuzione degli impianti di proprietà dell'AATO, ove non regolata dal provvedimento regionale, sarà regolata nell'atto da stipularsi con l'AATO cedente o subentrante.
4) I beni strumentali al servizio realizzati sulle parti di territorio successivamente incluse nel perimetro dell'affidamento saranno concessi al Gestore con le modalità ed i termini osservati per la concessione dei beni presenti nel perimetro originario. Il verbale di consistenza dei nuovi beni sarà compilato entro 180 gg. dalla decorrenza del provvedimento di inclusione nel perimetro di affidamento e costituirà integrazione dell'Inventario di cui al precedente art. 9.

Art. 14 - (Gestioni Autorizzate)

1) Il Gestore prende atto che in forza dell'art.148 comma 5 del D.Lgs. 152/2006, l'Autorità d'Ambito ha riconosciuto il diritto di gestione autonoma ai seguenti Comuni nel seguito denominati "Comuni Autorizzati". (Airole, Apricale, Aquila d'Arroscia, Armo, Aurigo, Bajardo, Borghetto d'Arroscia, Borgomaro, Caravonica, Carpasio, Castelvittorio, Cesio, Chusanico, Cosio d'Arroscia, Isolabona, Lucinasco, Mendatica, Molini di Triora, Montalto Ligure, Montegrosso Pian Latte, Olivetta San Michele, Pietrabruna, Pigna, Pompeiana, Pornassio, Prelà, Ranzo, Rezzo, Rocchetta Nervina, Terzorio, Triora, Vasia e Vessalico)
2) La disciplina dei rapporti intercorrenti tra il Gestore, le Gestioni di cui al precedente comma 1), e l'Autorità d'Ambito, sarà contenuta in apposita Convenzione a tre, che l'Autorità di Ambito si impegna ad approvare e sottoscrivere in ottemperanza alle deliberazioni assunte dall'Assemblea dell'ATO.
3) L'Autorità d'Ambito, oltre alla gestione del Servizio Idrico Integrato nel perimetro di cui all'art.12 della presente Convenzione, affida al Gestore il compito di svolgere ai sensi dell'art. 4 comma 6 della L.R n.39/2008, quanto necessario per l'organizzazione, l'integrazione e il controllo delle attività delle Gestioni Autorizzate di cui al comma 1).
4) Il Gestore si impegna ad assumere gli oneri derivanti dallo svolgimento di tali compiti, favorendo ogni forma di collaborazione tra le Gestioni Autorizzate ed il

Gestore unico al fine di garantire il raggiungimento dell'unitarietà del sistema di gestione del ciclo delle acque nell'intero Ambito.

5) Il Gestore dovrà istituire entro 6 mesi un Ufficio di collegamento adeguato sotto il profilo della competenza professionale ed idoneo all'assolvimento delle obbligazioni e dei compiti previsti nella presente Convenzione e nei suoi Allegati.
6) Sarà compito del Gestore procedere all'acquisizione dei dati di gestione previsti all'art. 26 (Comunicazione dati sul servizio) presso i singoli soggetti Gestori Autorizzati, renderli uniformi e trasmetterli secondo quanto previsto dalla presente Convenzione e dai suoi Allegati. I dati acquisiti dai soggetti Gestori Autorizzati dovranno essere certificati secondo quanto stabilito all'art. 25.
7) Nel caso di mancata ottemperanza agli obblighi previsti dal presente articolo l'Autorità d'Ambito applicherà le penalizzazioni previste all'art. 46 comma 4) della presente Convenzione, fatta salva la facoltà di applicare la sanzione risolutoria di cui all'art. 45 nell'ipotesi di reiterata inadempienza.

Art. 15 - (Collegamenti con le Gestioni Autorizzate)

1) Per effetto della determinazione n. 20 assunta dall'Autorità di Ambito in data 22/12/2012 e della determinazione n. 25 del 16/10/2012, al Gestore sono affidati compiti di organizzazione, integrazione e controllo, che lo stesso dovrà esercitare nei confronti delle Gestioni Autorizzate e di cui all'art.14 della presente Convenzione.
2) In particolare il Gestore dovrà verificare e riportare all'AATO, che nei Comuni di cui all'art.148 comma 5 del D.Lgs.152/2006, le Gestioni Autorizzate:
   a) si siano attivate per l'installazione di contatori in ogni singola unità abitativa, nonché in ogni attività produttiva e del settore terziario esercitate nel contesto urbano, provvedendo alla lettura degli stessi con la stessa periodicità stabilita per il Gestore d'Ambito;
   b) abbiano uniformato la propria gestione agli indirizzi contenuti nella Carta del Servizio, Regolamento del Servizio Idrico Integrato, Manuale della sicurezza, Manuale del Sistema della qualità, Piano di emergenza, Piano di gestione delle interruzioni del servizio, approvati dall'Assemblea dell'ATO;
   c) abbiano fornito la massima collaborazione per la realizzazione sul proprio territorio da parte del Gestore, del Piano di ricerca perdite delle condotte idriche e fognarie, in conformità a quanto previsto all'art.32 della presente Convenzione;
   d) che per le condotte idriche e fognarie con rilevanti perdite accertate dai rilievi di cui al punto precedente, entro 6 mesi dalla disponibilità dei dati relativi, venga da parte delle Gestioni stesse elaborato un piano di risanamento e graduale ripristino da sottoporre all'AATO;
   e) abbiano fornito la massima collaborazione per la realizzazione sul proprio territorio da parte del Gestore, del Piano di rilevamento delle utenze fognarie civili e industriali, in conformità a quanto previsto all'art. 34 della presente Convenzione;
   f) abbiano adottato tutte le procedure necessarie per la misura dei quantitativi di acqua prodotti da ogni singolo impianto di produzione;
   g) abbiano adempiuto alle disposizioni del D.Lgs. 31/2001 (Attuazione della Direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano), del D.P.C.M. 4.03.1996 (Disposizioni in materia di risorse idriche) e del D.Lgs. 152/2006 (Norme in materia ambientale);

h) abbiano applicato le tariffe e le relative articolazioni, determinate sulla base delle norme Statali e/o Regionali e approvate dall'AATO;
i) forniscano i dati relativi alla gestione del Servizio Idrico Integrato richiesti dall'Autorità d'Ambito e da qualsiasi organo preposto al controllo;
j) abbiano adottato e mantengano la separazione contabile per la gestione del Servizio Idrico Integrato in maniera da evitare distorsioni nell'attribuzione degli oneri relativi;
k) abbiano recepito e redigano annualmente un Inventario dei cespiti secondo le modalità indicate nel Disciplinare Allegato B alla Convenzione di affidamento al Gestore;
l) adempiano ad eventuali ulteriori obblighi stabiliti dall'Autorità d'Ambito per la gestione del Servizio Idrico Integrato.

3) Il Gestore dovrà relazionare all'Autorità di Ambito annualmente, entro il 31 gennaio, sullo stato di applicazione delle disposizioni di cui sopra per ciascuna delle Gestioni Autorizzate. La mancata documentazione annuale di quanto affidato al Gestore nel presente articolo, determina da parte dell'Autorità l'addebito di penali commisurate alla gravità dell'inosservanza ai sensi del successivo art.46.
4) E' fatto inoltre obbligo al Gestore l'immediata segnalazione di eventuali gravi inadempienze da parte delle Gestioni Autorizzate.

Art. 16 - (Eventuali attività ulteriori connesse al Servizio Idrico Integrato)

1) Il Gestore, fermo restando quanto previsto all'art. 110 del D. Lgs 152/2006, può realizzare ulteriori attività accessorie e connesse al Servizio Idrico integrato Integrato, purchè queste non vengano compensate dalla Tariffa di cui all'art.20, secondo le norme che seguono.
2) Nel caso il Gestore intenda svolgere le ulteriori attività di cui al comma precedente che comportino l'utilizzazione, anche parziale, di reti od impianti connessi con il Servizio Idrico Integrato dovrà richiedere specifica autorizzazione all'Autorità di Ambito e ad altra autorità competente nel caso in cui l'attività richiesta sia disciplinata dalla normativa vigente nazionale e regionale.
3) L'Autorità, verificato il rispetto delle normative nazionali e regionale vigenti e la compatibilità delle ulteriori attività con quelle del Servizio Idrico Integrato, può autorizzare il Gestore stipulando con esso una apposita convenzione.
4) La convenzione regolamenta l'utilizzo degli impianti e delle attrezzature al fine della salvaguardia degli interessi primari della gestione del Servizio Idrico Integrato e stabilisce i criteri di ripartizione degli utili derivanti dalle ulteriori attività commerciali tra Autorità e Gestore.
5) L'Autorità destina di norma i proventi derivanti dalle attività di cui ai punti precedenti per il contenimento delle tariffe praticate all'utenza.

CAPO III - PARTE FINANZIARIA

Art. 17 - (Piano d'Ambito e risorse finanziarie)

1) Il Gestore accetta il Programma degli interventi ed il Piano economico-finanziario contenuti nel Piano d'Ambito redatto ai sensi dell'art. 149 del D.Lgs. 152/2006 ed Allegati.
2) Gli interventi di cui al suddetto Programma sono classificati quali Obiettivi Strutturali che il Gestore è tenuto a raggiungere nei tempi e modi stabiliti dal Piano

d'Ambito.

3) Le risorse finanziarie per la realizzazione del Piano d'Ambito sono reperite attraverso:
   a) la Tariffa;
   b) il finanziamento diretto degli Enti Locali costituenti l'Autorità;
   c) qualunque altra forma di finanziamento deliberata dall'Assemblea dell'Ambito.
4) Il Gestore accetta gli obblighi nascenti in materia di investimenti, livelli di servizio e tariffe.
5) Il raggiungimento dei suddetti obiettivi sarà valutato con i metodi di cui all'Allegato B Disciplinare Tecnico.
6) Il mancato raggiungimento degli obiettivi comporta l'applicazione delle penalizzazioni di cui all'art.46 della presente Convenzione.
7) Entro il 30 novembre di ciascun anno, il Gestore sulla base del Programma e del Piano di cui al comma 1), trasmette all'Autorità il proprio Piano Operativo (POG) degli interventi per l'anno successivo. Fermo restando il vincolo di raggiungimento degli obiettivi fissati dall'Autorità e della spesa complessiva nell'arco del triennio di pianificazione tariffaria, il Gestore può apportare variazioni all'ammontare degli investimenti nei limiti fissati nel Disciplinare.
8) Le parti si danno atto che l'Autorità ha predisposto un elenco di interventi, inserito nel Piano d'Ambito, la cui procedura di realizzazione è stata attivata dai Comuni e che pertanto saranno attuati dagli stessi ed affidati in gestione a seguito del collaudo. Il Gestore avrà la possibilità di seguire l'andamento dei lavori verificandone la conformità al progetto appaltato. Eventuali variazioni significative rispetto al progetto appaltato dovranno essere autorizzate dall'Autorità, sentito il Gestore. Le opere realizzate sulla base di tali interventi, una volta ultimate, saranno gestite dal Gestore che si assumerà la responsabilità del buon funzionamento delle medesime.
9) Le parti si danno atto che per gli interventi non previsti dal Piano di Ambito, che i Comuni intendano realizzare o far realizzare in relazione ai piani urbanistici nel corso dell'affidamento della gestione, sulla base del parere tecnico del Gestore, trova applicazione l'art.157 del D.Lgs.152/2006. Tali interventi dovranno essere comunque sottoposti a parere di conformità con il Piano d'Ambito reso dall'Autorità. In caso di esito positivo, dovrà essere prevista una Convenzione da stipularsi ai sensi del suddetto articolo, la quale dovrà prevedere che la gestione di tali opere sia a carico del Gestore e che i costi di gestione delle medesime ricadano sulla Tariffa del Servizio Idrico Integrato.

Art. 18 - (Livelli di qualità del servizio)

1) I livelli di qualità attraverso cui l'Autorità di Ambito intende monitorare l'andamento della gestione del Servizio Idrico Integrato sono riportati nell'Allegato B Disciplinare.
2) A tali livelli è commisurata la Tariffa applicata, per cui un aumento dei livelli stessi comporta la preventiva approvazione dell'Autorità d'Ambito ove tale aumento si traduca in un incremento dei costi incidenti sulla Tariffa.
3) Il Gestore è tenuto a raggiungere gli standard previsti nei tempi e secondo le modalità dettate dal Piano di Ambito e dal medesimo Disciplinare.
4) Nel caso di mancato raggiungimento di ciascuno dei livelli di qualità del servizio si applicano le penalizzazioni previste dalla Convenzione e dal Disciplinare.

Art. 19 - (Varianti al programma degli interventi)

1) L'Autorità di Ambito si riserva il diritto di variare il Programma degli interventi per adeguare il servizio a nuove obbligazioni previste da leggi o regolamenti o per conseguire miglioramenti nei livelli di servizio in atto. In tal caso, l'Autorità comunica al Gestore la proposta di variante, con le conseguenti correzioni al piano economico-finanziario e alle tariffe, nonché le modifiche o le integrazioni degli indicatori relativi ai nuovi livelli del servizio. L'Autorità indica anche al Gestore i tempi entro i quali la variante deve essere attuata.
2) Il Gestore è tenuto a realizzare gli interventi previsti nella variante ed a produrre i piani esecutivi dettagliati entro il termine indicato dall'Autorità, anche qualora non ritenga soddisfacente la proposta di compensazione tariffaria formulata da quest'ultima e decida di agire in sede giurisdizionale. L'eventuale esperimento delle suddette azioni giurisdizionali non giustifica il Gestore per l'eventuale ritardo nell'esecuzione delle opere relative alla variante richiesta dall'Autorità.
3) Il Gestore può proporre varianti al modello gestionale purché dimostri che le stesse non comportino un peggioramento dei livelli di servizio e dell'efficienza della gestione. Tali varianti devono essere comunicate all'Autorità, e non possono giustificare pretese di variazione tariffaria.
4) Il Gestore può presentare all'Autorità domanda di variante al programma degli interventi per ottemperare a nuovi obblighi di legge o di regolamento, per l'utilizzazione di nuove tecnologie, per la riduzione dei costi complessivi ovvero per il raggiungimento di migliori livelli di servizio. La domanda di variante deve essere congruamente motivata, indicando le conseguenze sul piano economico-finanziario e sulle tariffe, i tempi di realizzazione degli interventi nonché le modifiche o integrazioni degli indicatori relativi ai nuovi livelli del servizio.
5) Nel caso in cui la domanda di variante corrisponda a nuovi obblighi di legge o regolamenti, essa non può essere respinta dall'Autorità, la quale si esprime entro 60 giorni dal ricevimento della domanda e può contestare nei modi di legge esclusivamente la misura della compensazione tariffaria richiesta. La mancanza di accordo sulla compensazione tariffaria e il conseguente contenzioso non possono costituire giustificazione per il Gestore per la non osservanza dei requisiti legali o regolamentari invocati nella domanda di variante.
6) Le eventuali varianti proposte dal Gestore che non corrispondano a nuovi obblighi di legge o di regolamento, a prescindere dal momento della loro presentazione, sono esaminate e decise entro 120 giorni dal ricevimento della domanda. Il decorso del termine suddetto senza un provvedimento espresso da parte dell'Autorità equivarrà a diniego della proposta. Il termine potrà essere sospeso per 60 giorni e per una sola volta in caso di richiesta di elementi integrativi di giudizio da parte dell'Autorità.
7) Nel caso in cui l'Autorità accetti la proposta di variante ma non ritenga equa la compensazione tariffaria richiesta, essa notifica al Gestore la propria accettazione con riserva presentando una nuova proposta tariffaria. In mancanza di accordo su quest'ultima proposta vale quanto indicato al precedente comma 2).

Art. 20 - (Tariffa del servizio)

1) La Tariffa costituisce corrispettivo del servizio ed è riscossa dal Gestore: la Tariffa è articolata per bacino tariffario e tipologia di utenza.
2) Il Gestore riconosce che la Tariffa reale media, riportata nel Piano d'Ambito, è

determinata dall'Autorità in base al Metodo Normalizzato emanato con D.M.LL.PP. 1 agosto 1996 (di seguito Metodo), così come integrato con i pareri, le raccomandazioni, le circolari emesse dal Comitato di Vigilanza sull'uso delle risorse idriche, e dalle disposizioni delle Leggi Regionali n.39/2008 e n.16/2009, e che tale Tariffa media assicura la copertura integrale di tutti i costi ai sensi dell'art.154 del D.Lgs 152/2006, come affermato dalla Corte Costituzionale n.325/2010 e n. 26/2011.

3) Il Gestore prende altresì atto che, i ricavi provenienti dall'applicazione dell'articolazione tariffaria di cui all'Allegato A costituiscono il corrispettivo totale del Servizio Idrico Integrato e che, dunque, nessun altro compenso potrà essere richiesto per la fornitura del servizio medesimo, salvo le modifiche tariffarie conseguenti alle varianti al programma degli interventi di cui all'Art.19 e alla revisione tariffaria di cui al successivo articolo Art. 21.
4) Il Gestore da atto che l'Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas sta elaborando un nuovo metodo tariffario, che conterrà disposizioni anche retroattive, talchè si impegna ad accettare sino da ora le modificazioni del Piano di Ambito e della presente convenzione che si renderanno necessarie per dare attuazione alla nuove norme tariffarie, rinunciando a vantare qualsivoglia pretesa, anche a titolo di risarcimento di danni.
5) L'aggiornamento tariffario decorre dal 1° gennaio di ogni anno, tenuto conto delle maggiorazioni previste per quanto attiene ai limiti di prezzo "K" ed ai tassi di inflazione programmati, e dei recuperi di efficienza sui costi operativi.
6) Ferma restando la verifica triennale nell'applicazione della Tariffa di cui all'art. 21, l'Autorità può intervenire in qualsiasi momento nel caso di significativi scostamenti dalle previsioni del Piano finanziario e gestionale in ordine a:
    a) disposizioni legislative che modifichino le prescrizioni relative ai livelli di qualità del prodotto e del servizio;
    b) verifiche periodiche sul funzionamento della gestione come previsto dall'art. 24;
    c) variazioni al "Metodo" disposte con determinazione ministeriale;
    d) variazioni strutturali della produzione e della distribuzione e conseguenti variazioni dei costi operativi;
    e) eventuali contributi pubblici erogati al Gestore per la realizzazione di interventi in origine coperti da Tariffa.
7) Tali eventuali variazioni avranno decorrenza dal primo esercizio successivo alle determinazioni ministeriali o alle delibere dell'Autorità d'Ambito, salvo diversa disposizione normativa.
8) Nel caso di pluralità di Gestori per i diversi segmenti del Servizio Idrico, la Tariffa è riscossa dal Gestore del servizio di acquedotto che provvede al successivo riparto, in base ai volumi erogati ed alle tariffe applicate, entro trenta giorni dalla riscossione (Art. 156 D.Lgs. 152/2006).
9) Nel caso suddetto i Gestori interessati avanzano apposita convenzione per approvazione dell'Autorità d'Ambito al fine di definire i rapporti per il riparto delle spese di riscossione. La convenzione è sottoposta al controllo della Regione ai sensi e per gli effetti di cui al comma 2) dell'art.156 D.Lgs. 152/2006.

Art. 21 - (Revisione tariffaria)

1) Il Gestore è tenuto a migliorare costantemente l'efficienza del servizio in relazione agli investimenti previsti nel Piano di cui al precedente art. 17 . Tale miglioramento

si deve tradurre in una progressiva riduzione dei costi operativi considerati nel Piano, secondo i criteri ed i limiti contenuti nel "Metodo" per la determinazione della Tariffa.

2) Entro il 30 novembre del 4° anno di gestione e così ogni tre anni successivi, l'Autorità d'Ambito opera una verifica della gestione del Servizio Idrico Integrato prendendo in esame :
   a) l'andamento dei costi operativi totali, al fine di controllarne la rispondenza alle previsioni assunte nel Piano e a quanto previsto all'art. 6 del "Metodo";
   b) la corrispondenza della Tariffa media effettivamente praticata, tenendo conto dell' articolazione di cui al precedente art.20 della Convenzione, rispetto alla Tariffa media prevista;
   c) il raggiungimento dei livelli di servizio previsti dal Piano e dal Disciplinare Tecnico e dei relativi investimenti, valutando le variazioni al limite di prezzo "K", le componenti degli ammortamenti e di ritorno sul capitale, le eventuali penalizzazioni;
   d) i volumi di servizio effettivamente erogati.

In conseguenza della suesposta verifica l'Autorità di Ambito apporta alle tariffe, per il triennio successivo, le variazioni necessarie, in aumento o in diminuzione, per il ristabilimento e la compensazione dei ricavi, secondo le pattuizioni concordate e le disposizioni del "Metodo".

Art. 22 - (Componente vincolata della tariffa per gli impianti di depurazione)

1) Gli oneri relativi alle attività di progettazione e di realizzazione o completamento degli impianti di depurazione, nonché quelli relativi ai connessi investimenti, come individuati nel Piano d'Ambito Allegato A alla presente Convenzione, costituiscono una componente vincolata della Tariffa del Servizio Idrico Integrato.

2) Si intende che tale componente vincolata è dovuta al Gestore dall'utenza, nei casi in cui manchino gli impianti di depurazione o questi siano temporaneamente inattivi, a decorrere dall'avvio della procedura di affidamento delle prestazioni di progettazione o di completamento delle opere necessarie alla attivazione del servizio di depurazione, purchè alle stesse si proceda nel rispetto dei tempi programmati.
3) Le parti regoleranno mediante apposito atto aggiuntivo quanto dovesse richiedersi in applicazione delle successive disposizioni del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in ordine alla L.n.13/2009, art.8 sexies.

Art. 23 - (Corrispettivi a carico del Gestore)

1) Le parti si danno atto che nella determinazione della Tariffa di cui all'art. 20, sono compresi gli oneri connessi al pagamento dei mutui contratti alla data dell'effettivo avvio della gestione dagli Enti Locali sui cui territori opererà il Gestore, ai sensi e per gli effetti dell'art. 153 comma 2 del D.Lgs. 152/2006. Limitatamente alle gestioni il cui avvio è differito ai sensi dell'art. 12 comma 5), il rimborso dei mutui è subordinato alla stipula della Convenzione con il Gestore e l'AATO di cui all'art. 12, comma 6. Come previsto dall'art. 6 comma 1) della presente Convenzione, il Gestore è tenuto a versare entro il mese di aprile di ogni anno, pena la risoluzione della Convenzione ai sensi dell'art. 45, e direttamente agli Enti Locali le somme indicate nell'Elenco mutui nel Piano Ambito (allegato A) (con esclusione di quelli riferiti alle gestioni autonome di cui all'art. 14 della presente Convenzione),".

2) Per effetto dell'art. 148 comma 4 del D.Lgs. 152/2006, i costi di funzionamento della struttura operativa dell'Autorità d'Ambito, determinati annualmente, fanno carico agli Enti Locali ricadenti nell'Ambito Territoriale Ottimale, in base alle quote di partecipazione di ciascuno di essi. Ai sensi dell'art. 154 dello stesso Decreto, una quota parte dei costi di funzionamento dell'Autorità d'Ambito è destinata ad essere coperta dalla Tariffa del Servizio Idrico Integrato. L'Autorità di Ambito pertanto stabilisce la misura in cui tali spese sostenute dagli Enti Locali sono coperte da Tariffa. Il Gestore è tenuto a versare entro il mese di aprile di ogni anno, pena la risoluzione della Convenzione ai sensi dell'art. 45, e direttamente agli Enti Locali le somme indicate dall'Autorità d'Ambito.

CAPO IV - CONTROLLO

Art. 24 - (Controllo da parte dell'Autorità d'Ambito)

1) L'Autorità di Ambito conserva il controllo dei servizi affidati e deve ottenere dal Gestore tutte le informazioni necessarie per l'esercizio dei propri poteri e diritti, così come specificate nelle norme seguenti.
2) L'Autorità si riserva ogni più ampia facoltà di eseguire, direttamente o tramite soggetti o professionisti da essa incaricati, ogni controllo necessario ad accertare l'esecuzione del servizio secondo la qualità, le modalità ed i criteri previsti nella presente Convenzione.
3) L'Autorità controlla il servizio e l'attività del Gestore al fine di:
   a) assicurare la corretta applicazione della Tariffa del Servizio Idrico Integrato;
   b) verificare il raggiungimento degli obiettivi e livelli di servizio previsti dal Piano di Ambito;
   c) valutare l'andamento economico-finanziario della gestione;
   d) definire nel complesso tutte le attività necessarie a verificare la corretta e puntuale attuazione del Piano di Ambito.
4) Per la realizzazione di quanto sopra l'Autorità definisce nel Disciplinare Tecnico i principi applicabili in materia di controllo e le procedure di rilevazione dei dati e delle informazioni periodiche, nonché del raggiungimento dei livelli di servizio.
5) L'Autorità d'Ambito, ferma restando la verifica triennale di cui all'art. 21 può intervenire nel caso di significativi scostamenti delle previsioni del Piano tecnico-economico-finanzario in ordine a quanto previsto dal comma 2) dell'art. 8 del "Metodo", ed in particolare:
   a) assicurare che il servizio sia effettuato nel rispetto della presente Convenzione e del Disciplinare Tecnico e che nei confronti degli utenti sia rispettata la Carta del Servizio;.
   b) effettuare in qualsiasi momento visite ed ispezioni nelle aree di detenzione del Gestore nonché nei luoghi in cui venga svolto il servizio ovvero qualunque attività connessa;
   c) effettuare, indagini di mercato per verificare il grado di soddisfazione dell'utente del servizio.
6) In occasione delle ispezioni di cui sopra possono essere effettuati campionamenti ed ogni operazione conoscitiva di carattere tecnico, compresa l'assunzione di copie documentali in conformità alla legislazione vigente.
7) Il Gestore presta all'Autorità d'Ambito e agli organismi competenti per legge ogni

collaborazione, agevolando i controlli e fornendo i dati richiesti nei tempi concordati, compatibilmente con la necessità di garantire la prestazione del servizio pubblico.

Art. 25 - (Obblighi del Gestore)

1) Per permettere il controllo della gestione, il Gestore è tenuto all'osservanza delle disposizioni dell'art. 9 del "Metodo" e di quanto previsto nella presente Convenzione e suoi Allegati.
2) Il Gestore si obbliga al raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario della gestione, come da art. 151 del D.Lgs. 152/2006, e che venga assicurata la totale copertura dei costi di investimento e di esercizio.
3) Il Gestore dovrà sottoporre, a proprie spese, a certificazione il proprio Bilancio di esercizio da parte di una società abilitata, che sia di gradimento dell'Autorità d'Ambito. Nel caso in cui per la scelta della Società cui affidare la certificazione non si ricorra ad una procedura aperta ai sensi del D.Lgs.157/1995, gli atti della procedura selettiva, ed in particolare l'elenco delle società invitate a parteciparvi, dovranno essere sottoposti all'approvazione dell'Autorità, da rilasciarsi entro il termine massimo di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione.
4) Per permettere l'applicazione del "Metodo" il Gestore redige il Conto economico e lo Stato patrimoniale del Servizio Idrico Integrato separatamente da ogni altro esercizio e gestione.
5) Il Conto economico è basato su contabilità analitica per centri di costo e redatto in forma riclassificata ai sensi del D.Lgs. 9 aprile 1991 n° 127. Il Gestore si impegna ad osservare le direttive e prescrizioni di carattere contabile contenute nel Disciplinare Allegato B, prescrizioni che il Gestore con la sottoscrizione del presente atto accetta integralmente.
6) Il Gestore si impegna inoltre a sottoporre, a proprie spese, la propria attività a certificazione tecnica triennale da parte di professionisti di gradimento dell'Autorità d'Ambito.
7) La certificazione dovrà in particolare accertare:
   a) che i costi degli investimenti non siano più alti di quanto essi debbano essere per soddisfare gli obblighi della Convenzione e fornire il servizio con i livelli di qualità e sicurezza necessari;
   b) che il Gestore colga le opportunità offerte dal progresso tecnico e tecnologico per la riduzione dei costi;
   c) che le opere realizzate in esecuzione del Piano siano conformi alle norme tecniche vigenti ed ai principi di buona regola dell'arte anche in termini di congruità dei prezzi;
   d) che i dati comunicati dal Gestore all'Autorità di Ambito, ivi compresi quelli relativi alle Gestioni Autorizzate ed ai Concessionari di cui all'art.14, siano conformi alle procedure stabilite nella presente Convenzione e suoi Allegati e nelle successive ulteriori prescrizioni eventualmente impartite.
8) Il Gestore si obbliga a istituire opportuni strumenti consultivi e propositivi che favoriscano la possibilità da parte dei cittadini singoli o associati di esercitare attività di controllo e monitoraggio.

Art. 26 - (Comunicazione dati sul servizio)

1) Il Gestore è tenuto a fornire all'Autorità d'Ambito tutti i dati e le informazioni inerenti la gestione del Servizio Idrico Integrato e lo stato di attuazione del piano di

investimenti nei tempi e con le modalità richieste dall'Autorità stessa, anche al fine di consentire all'Autorità di Vigilanza, all'Osservatorio regionale e alla Regione, l'accesso ai dati per lo svolgimento delle proprie funzioni.

2) I dati tecnici, economici e gestionali verranno resi disponibili disaggregati per Comune e singolo servizio prestato, anche per le finalità connesse all'ottenimento e mantenimento dei sistemi di gestione ambientale ISO 14001. Per le elaborazioni tariffarie, il Gestore è altresì tenuto a fornire i dati disaggregati anche per singola fase del servizio. A tale scopo, l'Autorità richiede al Gestore di implementare sistemi di contabilità analitica che consentano di produrre le informazioni al livello di dettaglio necessario.
3) Nel Disciplinare Tecnico, viene riportato il riepilogo degli obblighi di comunicazione che il Gestore dovrà trasmettere periodicamente all'Autorità, con la specifica delle relative frequenze di trasmissione.
4) Nel caso di mancata ottemperanza agli obblighi previsti dal presente articolo, l'Autorità applicherà le penalizzazioni previste nell'art. 46 della presente Convenzione, fatta salva la facoltà di applicare la risoluzione del contratto di cui al precedente art. 45 nell'ipotesi di reiterata inadempienza.
5) Il Gestore prende atto che negli obblighi di comunicazione posti a suo carico rientra anche la trasmissione all'Autorità di tutti i Piani e/o documenti che il medesimo è tenuto ad adottare ai sensi della presente Convenzione.

Art. 27 - (Carta del Servizio)

1) La tutela dei diritti degli utenti è perseguita attraverso le misure di cui alla Carta del Servizio Idrico Integrato, che il Gestore deve predisporre sulla base delle Linee Guida contenute nel Disciplinare Allegato B alla presente Convenzione. Nella Carta saranno indicati i principali indicatori di qualità del servizio e gli standard minimi di continuità e regolarità.
2) Il Gestore, entro 6 mesi dall'entrata in vigore del presente atto, sottopone la propria Carta del Servizio Idrico Integrato alla preventiva e preliminare approvazione dell'Autorità d'Ambito. Nei 6 mesi successivi il Gestore sottopone i principali contenuti della Carta e le eventuali modifiche apportate dall'Autorità alla consultazione delle organizzazioni di tutela dei consumatori e provvede, infine, ad adottarla con le eventuali modifiche apportate.
3) In caso di mancata predisposizione della Carta del Servizio nel termine di 6 mesi e nel caso di mancata adozione della medesima entro 12 mesi dall'entrata in vigore della Convenzione si applicano le penalizzazioni previste dall'Art. 46 della Convenzione, salvo quanto previsto dall'Art. 45 della medesima.
4) Fino all'adozione, da parte del Gestore, della Carta del Servizio restano in vigore, a garanzia dei diritti dell'utenza, le Carte del Servizio dei gestori preesistenti, alle quali il Gestore è tenuto ad uniformarsi.
5) La Carta del Servizio, è sottoposta a verifica e ad eventuali rafforzamenti delle garanzie entro il mese di maggio di ogni anno. Le eventuali modifiche alla Carta sono previamente sottoposte all'approvazione dell'Autorità.

Art. 28 - (Regolamento del Servizio Idrico Integrato)

1) Il Gestore, entro 6 mesi dall'entrata in vigore del presente atto, deve predisporre il Regolamento del Servizio Idrico Integrato sulla base delle relative Linee Guida contenute nel Disciplinare Allegato B alla presente Convenzione e sottoporlo all' approvazione dell'Autorità d'Ambito. Nei 6 mesi successivi il Gestore sottopone i

principali contenuti del Regolamento alla consultazione delle organizzazioni di tutela dei consumatori e provvede, infine, ad adottarlo.

2) In caso di mancata predisposizione del Regolamento nel termine di 6 mesi e nel caso di mancata adozione del medesimo entro il termine di 12 mesi dall'entrata in vigore della Convenzione si applicano le penalizzazioni previste dall' Art. 46 della Convenzione, salvo quanto previsto all'Art. 45 della medesima.
3) Fino all'adozione, da parte del Gestore, del Regolamento del Servizio Idrico Integrato restano in vigore, a garanzia dei diritti dell'utenza, i Regolamenti dei gestori preesistenti, ai quali il Gestore è tenuto ad uniformarsi.

Art. 29 - (Manuale della Sicurezza)

1) Entro 3 mesi dalla sottoscrizione della presente Convenzione il Gestore sottopone alla approvazione dell'Autorità d'Ambito, un sistema certificato di miglioramento continuo della gestione della sicurezza e della salute sui luoghi di lavoro ed ottempera a tutti gli obblighi imposti in materia dal D.Lgs. 81/2008 e disposizioni successive.
2) Nei 3 mesi successivi all'approvazione il Gestore adotta il Manuale della Sicurezza.
3) In caso di mancata adozione del Manuale entro il suddetto termine si applica la penalizzazione prevista dall'Art. 46 della Convenzione, fatto comunque salvo quanto stabilito all'Art. 45 della medesima.
4) Fra i dati da trasmettere periodicamente all'Autorità, di cui all'art. 26 della presente Convenzione, sono compresi anche quelli statistici relativi agli infortuni sul lavoro dei propri dipendenti.

Art. 30 - (Sistema della Qualità e relativo Manuale)

1) Il Gestore, entro 12 mesi dalla sottoscrizione del presente atto, deve predisporre il Manuale della qualità, sottoponendolo alla preventiva approvazione dell'Autorità d'Ambito.
2) Nei 12 mesi successivi all'approvazione il Gestore si impegna ad ottenere la certificazione del Sistema di Qualità secondo le norme internazionali in materia. In caso di mancata certificazione del Sistema entro il suddetto termine si applica la penalizzazione prevista dall'Art. 46 della Convenzione, fatto comunque salvo quanto stabilito all'Art. 45 della medesima.
3) La penalizzazione di cui all'Art. 46 verrà applicata anche qualora tale certificazione venga revocata in base all'esito delle revisioni periodiche svolte dall'ente certificatore e non ripristinata entro 6 mesi.
4) Il Gestore garantisce all'Autorità l'accesso alla documentazione del Sistema di Qualità aziendale.

Art. 31 - (Piano di Emergenza)

1) Il Gestore, entro 12 mesi dalla sottoscrizione del presente atto, deve predisporre il Piano di Emergenza di cui al D.P.C.M. 4 marzo 1996, sottoponendolo alla preventiva approvazione dell'Autorità d'Ambito e degli Enti pubblici eventualmente competenti ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

2) Nei 3 mesi successivi all'approvazione il Gestore provvede ad adottare il Piano di Emergenza.
3) In caso di mancata predisposizione del Piano di Emergenza nel termine suddetto, e nel caso di mancata adozione da parte del Gestore del medesimo entro il termine sopra indicato si applicano le penalizzazioni previste dall'art. 46 della Convenzione, fatto salvo quanto previsto dall'art. 45 della medesima.

Art. 32 - (Piano di ricerca e riduzione delle perdite)

1) Il Gestore, entro 12 mesi dalla sottoscrizione del presente atto, deve predisporre il Piano di ricerca e riduzione delle perdite idriche e fognarie di cui al D.P.C.M 4 marzo 1996, sottoponendolo alla preventiva approvazione dell'Autorità d'Ambito.
2) Il Piano di ricerca deve essere esteso anche ai territori Comunali delle Gestioni Autorizzate ai sensi dell'art. 14 comma 1), della presente Convenzione.
3) Nei 3 mesi successivi all'approvazione il Gestore provvede ad adottare il Piano di ricerca e riduzione delle perdite idriche e fognarie.
4) In caso di mancata predisposizione del Piano nel termine di cui al comma 1), e nel caso di mancata adozione da parte del Gestore del medesimo entro il termine sopra indicato, si applicano le penalizzazioni previste dall'art. 46 della Convenzione, fatto salvo quanto previsto dall'art. 45 della medesima.
5) Il Piano di ricerca e riduzione delle perdite dovrà essere aggiornato annualmente in occasione della redazione da parte del Gestore del Piano Operativo (POG) di cui all'Art. 17 della Convenzione.

Art. 33 - (Piano di gestione delle interruzioni del servizio)

1) Il Gestore, entro 12 mesi dalla sottoscrizione del presente atto, deve predisporre il Piano di gestione delle interruzioni del servizio sulla base delle relative Linee Guida contenute nel Disciplinare Allegato B, sottoponendolo alla preventiva approvazione dell'Autorità d'Ambito. Tale Piano deve comprendere le procedure da adottare in caso di Crisi idrica da scarsità e di Crisi qualitativa.
2) Nei 3 mesi successivi all'approvazione il Gestore provvede ad adottare il Piano di gestione delle interruzioni del servizio.
3) In caso di mancata predisposizione del Piano di cui al comma 1), e nel caso di mancata adozione da parte del Gestore del medesimo entro il termine sopra indicato, si applicano le penalizzazioni previste dall'Art. 46 della Convenzione, salvo quanto previsto dall'Art. 45 della medesima.

Art. 34 - (Piano di rilevamento delle utenze fognarie civili e industriali)

1) Il Gestore, entro 12 mesi dalla sottoscrizione del presente atto, deve predisporre il Piano di rilevamento delle utenze fognarie sottoponendolo alla preventiva approvazione dell'Autorità d'Ambito.
2) Il Piano di rilevamento deve essere esteso anche ai territori Comunali delle Gestioni Autorizzate ai sensi dell'art. 14 comma 1), della presente Convenzione.
3) Nei 3 mesi successivi all'approvazione il Gestore provvede ad adottare il Piano di rilevamento delle utenze fognarie, da aggiornarsi annualmente.
4) In caso di mancata predisposizione del Piano nel termine di cui al comma 1), e nel caso di mancata adozione da parte del Gestore del medesimo entro il termine sopra indicato si applicano le penalizzazioni previste dall'Art. 46 della Convenzione, salvo quanto previsto dall'Art. 45 della medesima.

Art. 35 - Servizio di controllo territoriale e analisi per i controlli di qualità

1) Il Gestore, ai sensi dell'art.165 del D.Lgs.152/2006 e degli articoli 5, 7 e 10 del D.Lgs. 31/01 e successive modificazioni, svolge il servizio di controllo territoriale e provvede al controllo di qualità delle acque alla presa, nelle reti di adduzione e distribuzione, nei potabilizzatori e depuratori, dotandosi di un proprio laboratorio.
2) Il servizio di controllo verrà svolto anche nei territori Comunali delle Gestioni Autorizzate ai sensi dell'art. 14 comma 1), della presente Convenzione.
3) Il Gestore è tenuto, entro la fine di ciascun anno, a redigere un Piano di controllo valido per l'anno successivo nel quale devono essere riportati:
   a) i punti di campionamento;
   b) i profili analitici di controllo;
   c) le frequenze di controllo.
4) Il Piano di controllo deve essere reso disponibile all'Autorità la quale potrà richiedere al Gestore motivate modifiche e/o integrazioni qualora dovesse ravvisare mancate rispondenze alla normativa vigente.

CAPO V - REGIME FISCALE

Art. 36 - (Imposte, tasse, canoni)

1) Tutte le imposte, tasse, canoni, diritti ed ogni altro onere fiscale stabiliti dallo Stato, dalla Regione o dal Comune, comprese le imposte relative agli immobili, sono a carico del Gestore.
2) Le tariffe di cui al precedente art. 20 sono comprensive della remunerazione di tali costi, nella misura degli oneri in vigore all'inizio dell'affidamento.

CAPO VI - ESECUZIONE E TERMINE DELLA CONVENZIONE

Art. 37 - (Divieto di subaffidamento)

1) È fatto divieto al Gestore di cedere o subaffidare anche parzialmente il Servizio Idrico Integrato oggetto della presente Convenzione, sotto pena dell'immediata risoluzione della medesima, con tutte le conseguenze di legge e con l'incameramento da parte dell'Autorità d'Ambito delle garanzie prestate dal Gestore.
2) Il Gestore, ferma restando la sua piena ed esclusiva responsabilità del risultato e fermo restando quanto previsto all'art. 113 comma 5 ter del D. Lgs 267/2000, previa autorizzazione dell'AATO, potrà avvalersi per l'esecuzione di singole attività strumentali all'erogazione del Servizio Idrico Integrato, di soggetti terzi, individuati nel rispetto della vigente normativa in materia di affidamento dell'esecuzione di opere, servizi e forniture ed in possesso dei necessari requisiti morali, tecnici ed economico-finanziari. Il Gestore è tenuto ad informare ed a tenere informata l'Autorità circa la ragione sociale e la sede di eventuali appaltatori e subappaltatori (in caso di A.T.I. l'informazione è relativa sia alla Capogruppo che alle Mandanti, in caso di Consorzio sia al Consorzio che alle consorziate coinvolte nello svolgimento dei servizi o nella realizzazione delle opere).

Art. 38 - (Continuità del servizio dopo la scadenza)

1) L'Autorità d'Ambito ha la facoltà di prolungare fino a 12 mesi la Convenzione dopo la scadenza, senza che da ciò derivi alcun diritto a indennità aggiuntive per il Gestore, che deve garantire la continuità del servizio.

Art. 39 - (Restituzione delle opere e canalizzazioni)

1) Alla scadenza della presente Convenzione o in caso di risoluzione della stessa ai sensi dell' art. 45, tutte le opere e attrezzature affidate concesse in uso inizialmente al Gestore e quelle successivamente realizzate a spese dell'Autorità di Ambito o dagli Enti Locali e parimenti affidate in concessione al Gestore, devono essere restituite gratuitamente all'Autorità di Ambito in normale stato di manutenzione, in condizioni di efficienza ed in buono stato di conservazione, ai sensi dell'art. 151 comma 2° lett. m) del D.Lgs 152/2006.
2) Le installazioni, opere e canalizzazioni finanziate tramite la Tariffa del Servizio Idrico Integrato, ovvero finanziate dal Gestore, purchè preventivamente autorizzate dall'Autorità d'Ambito, e facenti parte integrante del servizio, saranno parimenti restituite nella disponibilità dell'Autorità.
3) La valutazione dei beni finanziati dal Gestore e facenti parte integrante del servizio, nel caso in cui non siano stati ancora completati gli ammortamenti al momento della scadenza del contratto, è effettuata applicando il valore ottenuto dalla differenza tra investimenti e ammortamenti stabiliti nel Piano di Ambito. Al valore così ottenuto sono sottratti gli eventuali contributi pubblici a fondo perduto.
4) L'Autorità prevederà nel bando di gara o comunque nella delibera di affidamento, l'obbligo per il nuovo Gestore di pagamento al Gestore uscente del valore industriale residuo dei beni non ammortizzati, determinato ai sensi del comma che precede. Il nuovo Gestore provvederà al pagamento entro tre mesi dall' aggiudicazione e, comunque, non oltre il termine di 12 mesi dalla data di scadenza dell'affidamento o cessazione effettiva del servizio.

Art. 40 - (Riscatto)

1) L'Autorità di Ambito può richiedere il riscatto del servizio prima della scadenza prevista dall'art.4 della presente Convenzione secondo le modalità di cui all'art.24 comma 2 del R.D. 15 ottobre 1925 n. 2578.
2) Il riscatto comporta la restituzione all'Autorità di Ambito dei beni affidati al Gestore con la Convenzione nonché degli altri beni successivamente affidati o realizzati dal Gestore e funzionali all'espletamento del servizio pubblico (beni mobili ed immobili).
3) In tale caso al soggetto Gestore è riconosciuta la corresponsione di un indennizzo in denaro calcolato secondo i seguenti criteri:
   a) valore industriale dell'impianto e del relativo materiale mobile ed immobile, tenuto conto del tempo trascorso dall'effettivo cominciamento dell'esercizio e dagli eventuali ripristini avvenuti nell'impianto o nel materiale ed inoltre considerate le clausole che nella Convenzione sono contenute circa la proprietà di detto materiale, al termine dell'affidamento in concessione;
   b) anticipazioni o sussidi dati dai Comuni, nonché importo delle tasse proporzionali di registro anticipate dal soggetto Gestore e premi eventualmente pagati ai Comuni concedenti, sempre tenendo conto degli elementi indicati nella lettera precedente.
   c) Non verrà riconosciuta alcuna somma a titolo di mancato profitto per il periodo residuo di gestione.

4) I valori di questi beni saranno fissati concordemente dalle parti oppure giudizialmente ai sensi dell'Art. 48 della presente Convenzione.
5) Il ritardo nel pagamento dell'indennità, qualora definita ai sensi del precedente comma 3), darà luogo a interessi secondo il tasso di riferimento della BCE.
6) Il Gestore assicura in ogni caso la continuità della gestione del servizio ad esso affidato espletandolo nel rispetto della presente Convenzione, anche in caso di riscatto, fino al momento in cui la gestione sarà svolta da altri.

Art. 41 - (Recesso)

1) E' escluso il recesso da parte del Gestore pena l'incameramento della cauzione di cui all'Art. 43.

Art. 42 - (Esclusione espressa di responsabilità dell'Autorità di Ambito)

1) Il Gestore è esclusivamente e direttamente responsabile verso gli utenti, verso altri Organismi preposti al controllo e verso terzi per ogni aspetto della gestione del Servizio Idrico Integrato, nessuno escluso, anche se attuata in esecuzione del presente atto, delle direttive, degli atti di controllo o vigilanza dell'Autorità d'Ambito, sollevando quest'ultima, i suoi Amministratori ed il personale dipendente dalla medesima, nonché gli Enti Locali costituenti l'AATO, ed i rispettivi Amministratori da ogni responsabilità.

CAPO VII - GARANZIE, SANZIONI E CONTENZIOSO

Art. 43 - (Cauzione, sanzioni pecuniarie e coperture assicurative)

1) Entro 6 mesi dall'affidamento e comunque prima dell'effettivo avvio della gestione, pena revoca dell'affidamento, il Gestore dovrà costituire un deposito cauzionale di € 1.000.000,00 fruttifero a proprio favore, con mandato irrevocabile in favore dell'Autorità di Ambito di disporre delle somme in esso depositate, fino alla concorrenza dell'importo della garanzia e fino alla scadenza della Convenzione. Il deposito cauzionale dovrà essere mantenuto in misura pari all'importo sopra indicato per tutto il periodo di validità della Convenzione, fatte salve richieste di aggiornamento da parte dell'Autorità.
2) Da detta cauzione l'Autorità d'Ambito può prelevare l'ammontare delle penalità eventualmente dovute dal Gestore per inadempienze agli obblighi e previste nella presente Convenzione e nel Disciplinare Tecnico.
3) Il Gestore deve reintegrare la cauzione con le somme prelevate entro quindici giorni dalla comunicazione scritta dell'Autorità d'Ambito, pena la risoluzione della Convenzione dopo un mese di messa in mora senza esito.
4) Entro 6 mesi dall'affidamento e comunque prima dell'effettivo avvio della gestione, pena revoca dell'affidamento, il Gestore dovrà comunque garantire la copertura dei rischi derivanti dalla gestione del servizio, per danni causati all'Autorità ed a terzi, per tutto il periodo di validità della Convenzione, mediante la stipula di due polizze assicurative:
    a) copertura assicurativa a favore dell'Autorità, per danni da qualunque causa, a garanzia di reti, impianti e dotazioni patrimoniali esistenti o di nuova realizzazione, strumentali all'espletamento del servizio, per un massimale non inferiore a Euro 30.000.000,00;

b) copertura assicurativa di responsabilità civile anche conseguente ad eventuali danni ambientali che fossero cagionati da fatto del Gestore, verso l'Autorità e i terzi in generale, ed i prestatori di lavoro con massimali di garanzia non inferiore a Euro 10.000.000,00.

5) Le suddette polizze dovranno essere stipulate in conformità a quanto previsto dall'allegato sezione II del D.M. 123/2004, da applicarsi in via analogica per quanto non incompatibile, tenuto conto che l'oggetto della Convenzione è la gestione del Servizio Idrico Integrato e non l'esecuzione di una singola opera.
6) A tal fine il Gestore si impegna a trasmettere annualmente all'Autorità la documentazione attestante il pagamento dei premi assicurativi e la permanenza dell'efficacia delle polizze di cui sopra.
7) Qualora durante lo svolgimento del servizio il Gestore arrechi danni agli impianti e alle reti del Servizio Idrico Integrato dovrà darne comunicazione scritta all'Autorità d'Ambito e denunciarlo alla propria Compagnia di Assicurazione.

Art. 44 - (Sanzione coercitiva: sostituzione provvisoria)

1) In caso di inadempienza grave del Gestore, qualora non ricorrano circostanze eccezionali e vengano compromesse la qualità dell'acqua, l'igiene o la sicurezza pubblica oppure il servizio non venga eseguito totalmente o in parte, l'Autorità d'Ambito può prendere tutte le misure necessarie per la tutela dell'interesse pubblico a carico e rischio del Gestore, compresa la provvisoria sostituzione del Gestore medesimo.
2) L'Autorità potrà sostituire il Gestore anche nell'ipotesi di cui all'art. 19 comma 1) e 2) per la realizzazione degli interventi in variante in esso contemplati.
3) La sostituzione deve essere preceduta dalla messa in mora con la quale l'Autorità d'Ambito contesta al Gestore l'inadempienza riscontrata intimandogli di rimuovere le cause dell'adempimento entro un congruo termine proporzionato alla gravità dell'inadempienza.

Art. 45 - (Sanzione risolutoria)

1) La Convenzione si risolverà di diritto in caso di sentenza che dichiara il fallimento del Gestore, o di assoggettamento ad altre procedure concorsuali, ovvero in caso di scioglimento della società o di impossibilità del Gestore di proseguire l'attività, nonché per il venire meno della forma giuridica o delle altre condizioni previste dalla legge per l'attribuzione della gestione del Servizio Idrico Integrato.
2) In particolare, la Convenzione si risolverà nel caso in cui, a seguito del controllo dell'Autorità di Ambito, l'Assemblea deliberi la risoluzione della Convenzione per mancato mantenimento dei requisiti da parte della società Rivieracqua Soc. Consortile per Azioni.
3) In caso di inadempienza di particolare gravità, quando il Gestore non abbia posto in essere il servizio alle condizioni fissate dalla Convenzione o in caso di interruzione totale e prolungata del servizio e non sussistano cause di forza maggiore, l' Autorità d'Ambito potrà decidere la risoluzione della Convenzione.
4) Sono dedotte quali clausole risolutive espresse e costituiranno pertanto motivo di risoluzione di diritto della Convenzione, ai sensi dell'art.1456 c.c.:
   a) la interruzione totale del servizio di acquedotto o di quello di smaltimento delle acque reflue per una durata superiore a tre giorni consecutivi, imputabile a colpa grave o dolo del Gestore;
   b) il subaffidamento del servizio in violazione dell'art. 37;

c) la mancata comunicazione delle modificazioni nella compagine societaria di cui all'art. 2;
d) il mancato rispetto del diniego dell'autorizzazione alle modificazioni societarie di cui all'art. 2;
e) il mancato mantenimento del deposito cauzionale in misura pari ad € 1.000.000,00 per tutto il periodo di validità della Convenzione;
f) la non permanenza dell'efficacia delle garanzie assicurative di cui all'art.43 comma 4).

5) Saranno inoltre considerati gravi inadempimenti i seguenti:
   a) ripetute gravi deficienze nella gestione del servizio;
   b) ripetute gravi inadempienze ai disposti della presente Convenzione;
   c) il mancato pagamento dei corrispettivi a carico del Gestore di cui all'art. 23.
6) Nei casi indicati dalle lettere a), b) e c) del comma che precede, ai sensi dell'art. 1454 c.c. l'Autorità, a mezzo di regolare diffida, è tenuta a concedere al Gestore un congruo termine per adempiere. Decorso infruttuosamente il termine concesso, si produrrà la risoluzione di diritto del contratto.
7) Le conseguenze della risoluzione saranno addebitate al Gestore e l'Autorità d'Ambito avrà facoltà di attingere alla cauzione per la rifusione di spese, oneri e per il risarcimento dei danni subiti.

Art. 46 - (Penalità)

1) In caso di inosservanza nello svolgimento dei servizi, delle disposizioni previste nella Convenzione e relativi Allegati, o di comportamento omissivo o commissivo del Gestore suscettibile di pregiudicare la continuità e la qualità dei servizi ed il raggiungimento degli obiettivi o di cagionare un danno all'Autorità d'Ambito e agli Enti Locali, l'Autorità stessa trasmetterà al Gestore formale lettera di contestazione e, se del caso, all'addebito di penali commisurate alla gravità dell'inosservanza ed al danno eventualmente subito dall'Autorità e dagli Enti Locali.
2) In caso di mancato o parziale raggiungimento degli Obiettivi Strutturali di cui all'Art.17 della Convenzione nei tempi previsti dal Piano, al Gestore saranno applicate secondo le modalità contenute nel Disciplinare Allegato B:
   a) una decurtazione tariffaria proporzionale alla frazione di mancata realizzazione sull'intero importo delle opere previste da Piano, calcolata sulle quote di ammortamento e remunerazione del capitale percepite in Tariffa nel triennio precedente;
   b) una penalizzazione entro la misura del 5% della decurtazione come sopra determinata, fatto salvo il diritto al risarcimento del maggior danno.
3) In caso di mancata erogazione delle prestazioni (e quindi per violazione di obblighi contrattuali connessi a livelli di qualità del prodotto o del servizio), analiticamente previste nel Disciplinare Tecnico:
   a) l'Autorità procederà ad applicare quanto specificamente contenuto nel Disciplinare Tecnico per i singoli Indicatori di Servizio in conseguenza del superamento degli standard di riferimento ivi previsti;
   b) il Gestore dovrà inoltre effettuare indennizzi automatici agli utenti in caso di mancato rispetto dei livelli specifici di qualità definiti dalla Carta del Servizio Idrico Integrato.
4) In caso di mancata ottemperanza agli obblighi previsti dagli Artt.24, 25 e 26 della Convenzione (Controllo da parte dell'Autorità d'Ambito, Obblighi del Gestore, Comunicazione dati sul servizio), l'Autorità applicherà le penalizzazioni previste

nella presente Convenzione e nel Disciplinare Allegato B, fatto comunque salvo quanto previsto dall'Art.45 (Sanzione risolutoria).

5) In caso di mancata ottemperanza agli obblighi previsti dagli Artt. 29, 30 e 31 della Convenzione (Manuale della Sicurezza, Manuale della qualità, Piano di emergenza), fatto comunque salvo quanto previsto dall'Art.45 (Sanzione risolutoria), si applicano le seguenti penalizzazioni:
   a) una penalizzazione di importo pari allo 0,1% del fatturato annuo previsto dal Piano di Ambito, per ogni mese di ritardo nell'adozione del Manuale della Sicurezza e del Piano di Emergenza;
   b) una penalizzazione di importo pari all'0,2% del fatturato annuo previsto dal Piano di Ambito, per ogni anno di ritardo nell'adozione del Sistema di Qualità.
6) In caso di mancata redazione dell'Inventario di cui all'Art.9 della Convenzione (Inventario delle immobilizzazioni tecniche), si applicherà una penalizzazione fino al 2% del fatturato annuo previsto dal Piano d'Ambito, salvo quanto previsto dall'Art. 45 (Sanzione risolutoria).
7) In caso di mancata adozione nei termini di tempo previsti dagli Artt. 32, 33 e 34 della Convenzione (Piano di ricerca e riduzione delle perdite, Piano di gestione delle interruzioni del servizio, Piano di rilevamento delle utenze fognarie civili e industriali) si applica una penalizzazione di importo fino a un massimo dello 0,5% del fatturato annuo previsto dal Piano di Ambito, per ogni anno di ritardo nell'adozione dei Piani di cui ai medesimi articoli salvo quanto previsto dall'Art. 45 (Sanzione risolutoria).
8) In caso di mancata predisposizione della Carta del Servizio Idrico Integrato o di mancata adozione della medesima nei termini previsti dall'Art. 27 della Convenzione, si applica una penalizzazione variabile tra lo 0,5% e il 2%, stabilita ad insindacabile giudizio dell'Autorità, e calcolata sul fatturato annuo previsto dal Piano di Ambito, salvo quanto stabilito all'Art. 45 (Sanzione risolutoria).
9) In caso di mancata predisposizione del Regolamento del Servizio Idrico Integrato o di mancata adozione del medesimo nei termini previsti dall'Art. 28 della Convenzione si applica una penalizzazione variabile tra lo 0,5% e il 2%, stabilita ad insindacabile giudizio dell'Autorità, e calcolata sul fatturato annuo previsto dal Piano di Ambito, salvo quanto stabilito all'Art. 45 (Sanzione risolutoria).
10) Per la mancata ottemperanza ad ogni altro obbligo contrattuale contenuto nella Convenzione o nei suoi Allegati, e ove non sia prevista una penale specifica, si applicherà una penalizzazione variabile tra lo 0,5% e l'1% stabilita ad insindacabile giudizio dell'Autorità, e calcolata sul fatturato annuo previsto dal Piano di Ambito, salvo quanto stabilito all'Art. 45 (Sanzione risolutoria) in caso di reiterata inottemperanza.
11) Il Gestore potrà produrre idonea documentazione scritta per giustificare la mancata ottemperanza agli obblighi di cui ai commi precedenti. Tale documentazione verrà analizzata dall'Autorità d'Ambito, la quale valuterà se le giustificazioni addotte siano da imputarsi ad inadempienze del Gestore o a fattori esterni non prevedibili in fase di pianificazione, riservandosi in quest'ultimo caso la facoltà di decidere la totale o parziale disapplicazione della penalità.
12) Tutte le penalità previste dal presente articolo e imposte al Gestore, ad esclusione dei rimborsi agli utenti della Carta del Servizio, sono applicate in sede di revisione tariffaria triennale e si risolveranno in una diminuzione delle tariffe per il triennio

successivo. L'Autorità si riserva, comunque, il diritto di applicare le suddette penalità anche prima della revisione triennale.

Art. 47 - (Elezione di domicilio)

1) Il Gestore elegge il proprio domicilio in viale Matteotti 50 Imperia.
2) Nel caso non lo faccia, tutte le notificazioni allo stesso indirizzate saranno valide quando vengano fatte al Segretario Comunale del Comune di Imperia.

Art. 48 - (Clausola compromissoria)

1) Le controversie che dovesse insorgere tra l'Autorità e il Gestore in dipendenza della presente Convenzione non sospendono le obbligazioni assunte con il presente atto, ed in particolare l'obbligo del Gestore alla prosecuzione della gestione del Servizio Idrico Integrato.
2) Le parti si impegnano ad esperire ogni tentativo di amichevole composizione e, qualora questa non sia raggiunta, la questione sarà decisa dal Tribunale di Imperia.

Art. 49 - (Obblighi di carattere generale del Gestore)

1) Nell'espletamento del Servizio Idrico Integrato il Gestore è tenuto al rispetto delle vigenti disposizioni in materia di affidamento di appalti di lavori, servizi e forniture.
2) Il Gestore prende, altresì atto che nell'espletamento del Servizio Idrico Integrato è tenuto ad adempiere a tutti gli obblighi previsti dalla presente Convenzione e dai suoi Allegati, nonché ad ogni altra disposizione di legge vigente in materia.
3) In particolare il Gestore deve attenersi alle disposizioni del D.Lgs. n°31 del 02.02.2001(Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano), del D.P.C.M. 4.03.1996 (Disposizioni in materia di risorse idriche), del D.M. 1.08.1996 (Metodo Normalizzato per la definizione delle componenti di costo e la determinazione della Tariffa di riferimento del Servizio Idrico Integrato), del D.P.C.M. 29.04.1999 (Schema generale di riferimento per la predisposizione della Carta del Servizio Idrico Integrato) e del D. Lgs. n° 152 del 3.04. 2006 (Norme in materia ambientale).
4) Resta inteso che il Gestore è, altresì, vincolato alle eventuali modifiche legislative che potranno intervenire in materia.
5) Nel caso in cui, in base a normative sopravvenute che modifichino le disposizioni dell'attuale art.113 del D.Lgs. 267/2000, venga imposto, in via generale, anche in relazione ad una scadenza anticipata del rapporto di affidamento statuita ex lege, l'obbligo di espletare, al termine di un eventuale periodo transitorio disposto dalla normativa stessa, una procedura ad evidenza pubblica anche per l'affidamento del servizio a società a prevalente capitale pubblico, il Gestore, nei casi in cui lo stesso non risulti aggiudicatario nella gara, ha l'obbligo di consentire il subentro del nuovo soggetto gestore aggiudicatario e di trasferire tutti i beni strumentali conformemente alla legge, previo rimborso degli investimenti effettuati, medio tempore, in attuazione del Piano di Ambito.
6) Il Gestore dà espressamente atto che l'eventuale scadenza anticipata del rapporto di affidamento di cui al comma precedente non darà diritto ad alcun indennizzo e/o risarcimento.
7) Le spese relative alla stipula della presente Convenzione sono a carico del Gestore.

Art. 50 - (Disposizioni transitorie)

1) Fino all'adozione, da parte del Gestore, della Carta e del Regolamento del Servizio Idrico Integrato ai sensi degli Artt. 27 e 28 della Convenzione, restano in vigore, a garanzia dei diritti dell'utenza, le Carte del Servizio e i Regolamenti dei Gestori preesistenti, ai quali il Gestore è tenuto ad uniformarsi.
2) Il Gestore provvede entro 12 mesi dalla firma della presente Convenzione a trasmettere all'Autorità un elenco delle opere affidate che presentano criticità non emerse nella ricognizione preliminare al Piano d'Ambito. Sulla base di tali informazioni potranno essere rivisti i fabbisogni di interventi ed il Gestore potrà presentare, entro il primo mese del secondo anno di gestione, una Variante Straordinaria al Programma degli investimenti. Nei successivi tre mesi dal ricevimento della Variante Straordinaria e del Piano Operativo del Gestore di cui all'art. 17, l'Autorità di Ambito si pronuncia in merito.

AATO Idrico Imperiese

(Ing. Adolfo Ravani)

Rivieracqua Soc.
Consortile per Azioni.
(Geom. Gabriele Saldo)

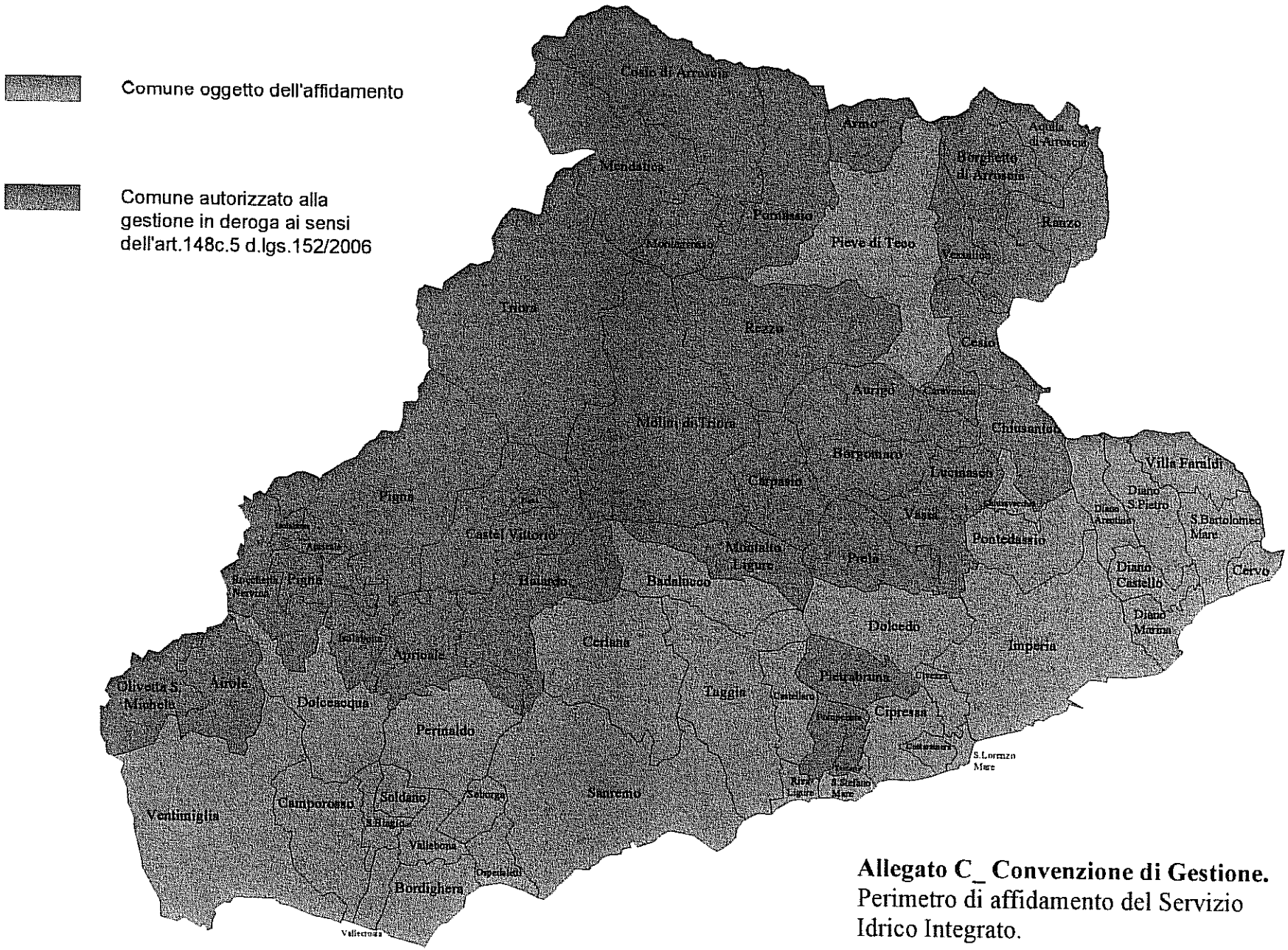

Allegato C_ Convenzione di Gestione.
Perimetro di affidamento del Servizio Idrico Integrato.

AATO

Autorità Ambito Territoriale Ottimale
per il servizio idrico
Provincia di Imperia

ALLEGATO D

AATO

Autorità Ambito Territoriale Ottimale
per il servizio idrico
Provincia di Imperia

Autorità di Ambito Territoriale Ottimale per la Gestione del servizio idrico integrato della Provincia di Imperia.

ASSEMBLEA

VERBALE DI DELIBERAZIONE **N. 29** DEL 13/11/2012

OGGETTO: Affidamento s.i.i. a Rivieracqua S.p.A.

L'anno 2012 il giorno 13 del mese di Novembre alle ore 08.30, presso la sala Consiglio della Provincia di Imperia, convocati con lettera prot. n. 1339 del 30/10/2012 del Presidente dell'Assemblea, si sono riuniti, in prima convocazione, i Signori Componenti dell'Assemblea dell'Autorità di Ambito Territoriale Ottimale per la Gestione del servizio idrico integrato della Provincia di Imperia.

Alle ore 8.45, preso atto dell'insufficienza del numero legale, si ritiene di attendere la seconda convocazione alle ore 09.00.

L'anno 2012 il giorno 13 del mese di Novembre alle ore 09.00, presso la sala Consiglio della Provincia di Imperia, convocati con lettera prot. n. 1339 del 30/10/2012 del Presidente dell'Assemblea, si sono riuniti, in seconda convocazione, i Signori Componenti dell'Assemblea dell'Autorità di Ambito Territoriale Ottimale per la Gestione del servizio idrico integrato della Provincia di Imperia con la partecipazione dei seguenti Signori:

PROVINCIA / COMUNE	RAPPRESENTANTE	%	Pres.	Ass.
Provincia di Imperia	Presidente	5	X	
Comune di Airole	Delegato	0.197	X	
Comune di Apricale	Delegato	0.253	X	
Comune di Aquila d'Arroscia	Delegato	0.084	X	
Comune di Armo	Delegato	0.051	X	
Comune di Aurigo	Delegato	0.152	X	
Comune di Badalucco	Sindaco	0.537	X	
Comune di Baiardo	Sindaco	0.126	X	
Comune di Bordighera	Delegato	4.637	X	
Comune di Borghetto d'Arroscia	Delegato	0.196	X	
Comune di Borgomaro	Sindaco	0.384	X	
Comune di Camporosso		2.382		X
Comune di Caravonica	Delegato	0.137	X	
Comune di Carpasio	Delegato	0.077	X	
Comune di Castellaro		0.488		X
Comune di Castelvittorio	Delegato	0.160	X	
Comune di Ceriana		0.552		X
Comune di Cervo	Sindaco	0.510	X	
Comune di Cesio	Sindaco	0.124	X	

Comune di Chiusanico		0.259		X
Comune di Chiusavecchia	Delegato	0.215	X	
Comune di Cipressa		0.556		X
Comune di Civezza		0.252		X
Comune di Cosio d'Arroscia	Sindaco	0.119	X	
Comune di Costarainera		0.350		X
Comune di Diano Arentino	Delegato	0.307	X	
Comune di Diano Castello	Delegato	0.942	X	
Comune di Diano Marina	Delegato	2.725	X	
Comune di Diano San Pietro	Sindaco	0.456	X	
Comune di Dolceacqua	Delegato	0.882	X	
Comune di Dolcedo	Delegato	0.580	X	
Comune di Imperia	Delegato	17.860	X	
Comune di Isolabona	Delegato	0.309	X	
Comune di Lucinasco		0.123		X
Comune di Mendatica	Sindaco	0.100	X	
Comune di Molini di Triora	Delegato	0.301	X	
Comune di Montalto Ligure	Delegato	0.158	X	
Comune di Montegrosso Pian Latte	Sindaco	0.056	X	
Comune di Olivetta San Michele		0.112		X
Comune di Ospedaletti	Sindaco	1.593	X	
Comune di Perinaldo	Delegato	0.392	X	
Comune di Pietrabruna	Delegato	0.255	X	
Comune di Pieve di Teco	Sindaco	0.610	X	
Comune di Pigna		0.387		X
Comune di Pompeiana	Sindaco	0.368	X	
Comune di Pontedassio	Delegato	0.982	X	
Comune di Pornassio	Delegato	0.278	X	
Comune di Prelà	Sindaco	0.217	X	
Comune di Ranzo	Sindaco	0.236	X	
Comune di Rezzo	Sindaco	0.169	X	
Comune di Riva Ligure	Delegato	1.238	X	
Comune di Rocchetta Nervina	Delegato	0.111	X	
Comune di San Bartolomeo al Mare	Sindaco	1.351	X	
Comune di San Biagio della Cima	Delegato	0.549	X	
Comune di San Lorenzo al Mare	Delegato	0.620	X	
Comune di Sanremo	Delegato	24.915	X	
Comune di Santo Stefano al Mare	Delegato	0.972	X	
Comune di Seborga	Delegato	0.139	X	
Comune di Soldano	Sindaco	0.385	X	
Comune di Taggia	Sindaco	6.009	X	
Comune di Terzorio	Sindaco	0.085	X	

Comune di Triora	Sindaco	0.177	X	
Comune di Vallebona		0.529		X
Comune di Vallecrosia		3.123		X
Comune di Vasia	Sindaco	0.189	X	
Comune di Ventimiglia		11.075		X
Comune di Vessalico		0.128		X
Comune di Villa Faraldi		0.206		X

Accertata la presenza del numero legale, si può dar corso all'Assemblea dell'Autorità di Ambito Territoriale Ottimale per la Gestione del servizio idrico integrato della Provincia di Imperia riunita in seconda convocazione.

Presiede la seduta il Sig. Giuseppe Paolo Leuzzi ai sensi dell'art. 10 dello Statuto.

L'Assemblea dell'Autorità di Ambito Territoriale Ottimale per la Gestione del servizio idrico integrato della Provincia di Imperia

Premesso che

- con delibera dell'Assemblea dell'AATO Idrico n° 21 del 26/09/2012 è stato deliberato:

1) di confermare la deliberazione n° 22 del 22/12/2011 nella parte in cui ha scelto la forma di gestione dell'affidamento in house del servizio;

2) di stabilire che i Comuni (non autorizzati alla gestione autonoma del sii ex art. 148 c. 5 D.Lgs. 152/2006) facenti parte dell'ambito costituiscano una società consortile, alla quale dovranno partecipare anche SECOM ed AMAIE essendo anch'esse società a totale controllo pubblico, o la società risultante dalla fusione di esse;

3) di stabilire che i Comuni debbano costituire la società consortile rispettando i seguenti indirizzi a garanzia della corretta organizzazione del SII dell'ATO Imperiese mediante affidamento in house:

a) la società consortile gestirà il servizio nei territori di tutti i Comuni dell'ambito oggetto di affidamento, direttamente con proprio personale e mezzi, oppure tramite le società consorziate SECOM ed AMAIE, o tramite la società risultante dalla fusione di esse;

b) il capitale sociale dovrà essere suddiviso tra i Consorziati in base alla popolazione residente risultante all'ultimo Censimento;

c) di fissare il capitale iniziale della società consortile in 0.70 €. per abitante residente all'ultimo Censimento;

d) i Comuni dovranno esercitare congiuntamente il controllo analogo sulla società tramite convenzione ex art.30 TUEL, od almeno prevedere un Comitato Tecnico formato da rappresentanti dei Comuni che contribuisca appunto al controllo analogo;

e) i Comuni parteciperanno alla società consortile direttamente, oppure indirettamente tramite le società interamente pubbliche operanti nel settore cui partecipano, ovvero tramite la società risultante dalla fusione di queste ultime. In caso di partecipazione indiretta, le azioni (pari ad € 0,70 per abitante dei Comuni soci) saranno detenute ed intestate alle società suddette. AMAIE dovrà tenere una contabilità separata per le diverse attività da essa svolte, in modo da non gravare sulla tariffa del SII debiti e costi relativi ad attività diverse;

f) se i Comuni parteciperanno direttamente, alle società di cui al punto precedente verrà attribuita una azione ciascuna di valore di 0,70 €. In caso di fusione di dette società alla società risultante verrà attribuito un numero di azioni pari al numero delle società che si fondono. Le azioni attribuite a SECOM e AMAIE saranno azioni connesse a specifiche prestazioni accessorie, ai sensi dell'art. 1345 C.C., prestazioni accessorie costituite dall'obbligo di tali società di svolgere talune attività per conto della società consortile, e segnatamente di gestire il servizio in alcuni dei comuni dell'ambito. Tali azioni saranno prive del diritto di voto. AMAIE e SECOM non potranno acquisire azioni ordinarie, non connesse a prestazioni accessorie, neppure in caso di aumento di capitale. AMAIE dovrà tenere una contabilità separata per le diverse attività da essa svolte, in modo da non gravare sulla tariffa del SII debiti e costi relativi ad attività diverse;

4) di dare atto che i Comuni che hanno ottenuto il diritto alla Gestione in deroga potranno partecipare al capitale societario, anche con quote figurative;

5) di stabilire che per effetto dell'affidamento che verrà disposto da questa Autorità sull'intero ambito, anche prima od in mancanza dell'acquisizione della partecipazione del singolo Comune nella società consortile affidataria, tutti i Comuni (non autorizzati alla gestione autonoma del sii ex art. 148 c. 5 D.Lgs. 152/2006) dovranno consegnare gli impianti e mettere in grado il gestore di avviare il servizio nei tempi stabiliti nella delibera di affidamento. In difetto questa Autorità chiederà la nomina di un commissario ad acta ex art.136 TUEL, trattandosi di inadempimento del singolo Comune ad un obbligo di legge ai sensi del D. Lgs. n. 152/2006.

6) la società consortile affidataria in house gestirà il SII nei seguenti Comuni:
Badalucco (ab. 1.264), Bordighera (ab. 10.292), Camporosso (ab. 5.061), Castellaro (ab. 1.044), Ceriana (ab. 1.305), Cervo (ab. 1.195), Chiusavecchia (ab. 476), Cipressa (ab. 1.157), Civezza (ab. 536), Costarainera (ab. 718), Diano Arentino (ab. 606), Diano Castello (ab. 1.885), Diano Marina (ab. 6.159), Diano San Pietro (ab. 1.022), Dolceacqua (ab. 1.901), Dolcedo (ab. 1.193), Imperia (ab. 39.458), Ospedaletti (ab. 3.351), Perinaldo (ab. 873), Pieve di Teco (ab. 1.336), Pontedassio (ab. 2.002), Riva Ligure (ab. 2.747), San Bartolomeo al Mare (ab. 2.964), San Biagio della Cima (ab. 1.175), San Lorenzo al Mare (ab. 1.402), Sanremo (ab. 50.608), Santo Stefano al Mare (ab. 2.073), Seborga (ab. 340), Soldano (ab. 837), Taggia (ab. 12.908), Vallebona (ab. 1.087), Vallecrosia (ab. 7.182), Ventimiglia (ab. 24.665) e Villa Faraldi (ab. 435).

7) di dare atto che quanto attiene la possibilità delle società sia miste pubbliche/private sia interamente pubbliche di proseguire nelle gestioni esistenti fino alla scadenza dei rispettivi contratti

non è oggetto del presente atto e in materia verrà deliberato in successiva seduta con separato provvedimento

8) di dare mandato all'Ufficio di Direzione dell'AATO Idrico di incaricare l'Avv. Riccardo Farnetani di concretizzare gli atti occorrenti alla costituzione della Società consortile in parola, ivi compresa la bozza di statuto e gli atti negoziali per consentire il controllo analogo dei comuni sulla società stessa nonchè di apportare eventuali modifiche alla convenzione di affidamento del sii approvata dall'AATO Idrico con delibera n° 05 del 06/03/2012. I costi ricadranno sul bilancio dell'AATO Idrico.

9) che, ai fini di tutelare gli interessi dell'AATO Idrico, in caso di opposizioni/ricorsi al presente atto, ed avverso atti connessi o conseguenti, il Consiglio di Amministrazione dovrà conferire mandato all'Avv. Riccardo Farnetani incaricandolo dell'assistenza in giudizio.

- con delibera dell'Assemblea dell'AATO Idrico n° 22 del 16/10/2012 è stato, tra l'altro, deliberato:
  - di prendere atto della bozza di statuto e degli atti negoziali per consentire il controllo analogo dei comuni sulla società, predisposti dall'Avv. Riccardo Farnetani, come licenziati dal C.d.A. nella seduta del 10/10/2012;
  - di ritenere che gli stessi sono conformi alle indicazioni precedentemente impartite dall'Assemblea dell'AATO Idrico;

- ad integrazione e modifica delle deliberazioni n.21 del 26/9/12 e n.22 del 16/10/12, di dare atto che il valore nominale delle azioni deve essere innalzato da € 0,70 ad € 1,50, per raggiungere il capitale sociale minimo per la costituzione della società;

- in data 08/11/2012 è stata costituita, secondo lo statuto di cui al punto precedente, Rivieracqua S.p.A. dai Comuni Cervo, Costarainera, Diano Castello, Diano Marina, Diano San Pietro, Dolcedo, Pontedassio, San Bartolomeo al Mare, San Lorenzo al Mare, Terzorio, Vallecrosia, Ospedaletti e da Amaie Spa (in rappresentanza del Comune di Sanremo) e da Se.Com.Spa (in rappresentanza dei Comuni di Badalucco, Montalto Ligure, Santo Stefano al Mare e Taggia).

- con delibera dell'Assemblea n° 17 del 19/07/2012 è stato approvato il Piano Ambito;
- con delibera dell'Assemblea dell'AATO Idrico n° 27 del 13/11/2012 è stato, tra l'altro, deliberato la non sussistenza per tutte le aziende presenti sul territorio dell'AATO Imperiese del diritto a proseguire nelle attuali gestioni.

Dato atto che, come risulta dal predetto aggiornamento del Piano di Ambito (cfr. cap.6.2.1), la gestione unitaria del SII oggetto dell'affidamento di questa Autorità ad una società controllata in house dai Comuni dell'ambito, permetterà rilevanti economie a livello dei costi operativi dal momento che nella prospettiva di gestione unica vengono meno i presupposti per la compravendita di acqua tra i soggetti operanti nell'ambito: dei volumi distribuiti da Comuni ed Aziende, e che sono pari a circa 43.500.000 mc, ben il 44% è costituito da risorse che sono consegnate da un Gestore ad altro, e i costi generati dall'acquisto di acqua all'ingrosso da subforniture ammontano a circa 6 mln di €, che rappresentano circa il 24% degli attuali costi per la gestione acquedottistica (circa 25 mln €), ed il 20% dei costi operativi totali del

servizio idrico previsti dal Piano di Ambito (circa 30 mln €) nel primo anno di gestione. Da qui il rilevante interesse pubblico, a tutto vantaggio degli utenti, di una gestione unitaria, che rende disponibile circa il 20% della tariffa per realizzare investimenti, anziché destinarla all'acquisto dell'acqua all'ingrosso tra i precedenti gestori, evitando così una duplicazione dei costi a carico dell'utenza.

Preso Atto degli attuali contenuti della Convenzione di Gestione ed i suoi allegati approvata con deliberazione n° 5 del 06/03/2012 ed integrata con deliberazione n° 23 del 16/10/2012 (allegata alla presente quale parte integrante e sostanziale), ed ulteriormente integrata con la presente deliberazione.

Dato atto

- che la durata dell'affidamento è fissato in anni 30;
- che la gestione del sii dovrà essere avviata nei comuni di Cervo, Diano Arentino, Diano Castello, Diano Marina, Diano San Pietro, San Bartolomeo al Mare e Villa.
- he entro 3 anni la gestione dovrà essere estesa all'intero sii di tutti i Comuni dell'Ambito (Badalucco, Bordighera, Camporosso, Castellaro, Ceriana, Chiusavecchia, Cipressa, Civezza, Costarainera, Dolceacqua, Dolcedo, Imperia, Ospedaletti, Perinaldo, Pieve di Teco, Pontedassio, Riva Ligure, San Biagio della Cima, San Lorenzo al Mare, Sanremo, Santo Stefano al Mare, Seborga, Soldano, Taggia, Vallebona, Vallecrosia e Ventimiglia) con esclusione dei comuni autorizzati alla gestione in deroga ai sensi dell'art. 148 c.5 d.lgs. 152/2006.

RITENUTO che per effetto del presente affidamento sull'intero ambito, anche prima od in mancanza dell'acquisizione della partecipazione del singolo Comune nella società affidataria, tutti i Comuni (non autorizzati alla gestione autonoma del sii ex art. 148 c. 5 D.Lgs. 152/2006) dovranno consegnare gli impianti e mettere in grado il gestore di avviare il servizio nei tempi stabiliti nella Convenzione di affidamento. In difetto questa Autorità chiederà la nomina di un commissario ad acta ex art.136 TUEL, trattandosi di inadempimento del singolo Comune ad un obbligo di legge ai sensi del D. Lgs. n. 152/2006.

RITENUTO inoltre che qualora la Regione prevedesse nella legge di riforma del sii al riconoscimento al diritto all'autonoma organizzazione della propria gestione per i Comuni, anche maggiori di 1000 abitanti, posti nelle zone montane e svantaggiate delimitate ai sensi a) della Legge 1991/1952; b) direttiva CEE 268/1975; c) del D.Lgs. 146/97; d) dalla L.R. n. 33/1997, questa Autorità, per questi, adotterà appositi provvedimenti di riconoscimento di autonomia gestionale e quindi di contestuale revoca del presente affidamento.

RITENUTO necessario:

- che i Comuni debbano trasferire al Gestore i beni strumentali al servizio, e le Società destinate alla cessazione debbano conferire i rami di azienda idrici (beni strumentali e personale);
- che **tutti i dipendenti** dei Comuni o Società di gestione addetti alla data del 31/12/2011 al servizio di acquedotto, fognatura e depurazione passino nell'organico della Società Consortile con le relative mansioni e posizioni giuridico economiche in essere all'atto dell'eventuale trasferimento applicando i trattamenti previsti dal relativo CCNL di settore e dagli accordi collettivi aziendali vigenti ai sensi e per gli effetti dell'art. 173 D.Lgs 152/06 e art. n° 4 c. 12 L.R. 39/2008;

- che SECOM ed AMAIE non dovranno procedere al conferimento dei rami di azienda idrici ed al passaggio del personale, dal momento che la società consortile affidataria del SII si avvarrà di tali società per gestire il servizio

•

Visto
Il ricorso al TAR Liguria proposto dal Comune di Bordighera, notificato a questa Autorità in data 30 Ottobre 2012 nonché la diffida notificata in data 13/11/2012;

Ritenuta
La propria competenza a procedere all'affidamento del SII nell'intero territorio dell'ambito, ivi compreso il territorio del Comune di Bordighera, anche nell'ipotesi in cui detto Comune non acquisisse la partecipazione azionaria nella società di gestione; i Comuni facenti parte dell'ambito sono infatti tenuti a dare esecuzione alle deliberazioni assunte dall'assemblea con le maggioranze stabilite dallo statuto, e perciò anche a consegnare gli impianti al gestore affidatario; viceversa un singolo Comune è libero di rimanere estraneo alla gestione, non acquisendo le azioni della società affidataria, e rinunciare perciò ad esercitare i diritti connessi alle azioni (e quindi il voto in assemblea, la nomina degli amministratori), ma questo non può rappresentare un "veto" all'attuazione della volontà espressa dall'assemblea dell'AATO con le maggioranze statutarie, e cioè quella di affidare il SII ad una società totalmente pubblica in house nell'intero territorio dell'ambito.

Visti i ricorsi al TAR Liguria proposti da AMAT spa, IREN spa ed AIGA spa, notificati a questa Autorità in data 12 Novembre 2012;

Ritenuto che questa Autorità possa legittimamente procedere all'affidamento alla società Rivieracque spa, sussistendo i presupposti per l'affidamento in house con riferimento a tale società, avuto riguardo dei contenuti dello Statuto del quale questa Autorità ha preso atto con la deliberazione Assembleare n. 22 del 16/10/2012;

Ritenuto che non rilevi in contrario la posizione delle società AMAIE e SECOM, dal momento che

- gli attuali affidamenti dei Comuni a SECOM ed AMAIE cessano, e che tali società non vengono ad assumere il ruolo di affidatario del SII, ruolo assunto unicamente dalla società Rivieracque spa;

- per effetto delle deliberazioni di questa Autorità viene lasciata alla volontà dei Comuni la scelta se partecipare direttamente alla società di gestione, ovvero indirettamente tramite le società da essi controllate SECOM ed AMAIE; viene inoltre lasciata alla società affidataria Rivieracque la decisione se avvalersi o meno delle suddette società per la gestione di alcuni servizi nei territori dei Comuni soci di esse società, nell'ambito dei rapporti consortili; eventualità perciò previste ma non certe e non decise da questa Autorità;

- ferma rimane l'inesistenza di qualsivoglia rapporto convenzionale tra tali società e questa Autorità, e ferma rimane, nel caso in cui Rivieracque spa si avvalga di tali società nell'ambito dei rapporti consortili, la necessità che sussistano i presupposti per la gestione in house anche con riferimento alle società stesse (SECOM ed AMAIE) alla data in cui verrà stipulato il rapporto di affidamento consortile tra Rivieracque e le suddette società;

- questa Autorità revocherà l'affidamento a Rivieracque spa nel caso in cui vengano meno i presupposti per l'affidamento in house, sia con riferimento alla medesima società Rivieracque spa, sia con riferimento alle società SECOM ed AMAIE nel caso di affidamento consortile di alcuni servizi da parte di Rivieracque spa.

Preso atto che il C.d.A. nella seduta del 09/11/2012 ha esaminato e licenziato la presente proposta di deliberazione, contenente anche alcune modifiche della convenzione di gestione, come da testo allegato (Deliberazione cda n° 28 del 09/11/2012);

Visto il D.Lgs 152/06 s.m.i.;
Visto il D.Lgs 267/00 s.m.i.;
Visti la Convenzione e lo Statuto sottoscritti in data 10/06/2008;
Visto il Regolamento di Contabilità approvato con Delibera di Assemblea n. 7 del 17/12/2008;
Visto il Regolamento degli Uffici e dei Servizi approvato con Delibera di Assemblea n. 13 del 25/02/2009;
Visto il Bilancio di previsione 2012 approvato con Delibera dell'Assemblea n° 15 del 06/12/2011;
Vista la L.R. 39/2008;

DELIBERA

con voto favorevole di tutti i presenti con esclusione di Imperia che si astiene e Bordighera che vota contrario,

- Di approvare il testo definitivo della convenzione di gestione, integrata con le modifiche di cui all'allegato
- di affidare il s.i.i. a Rivieracqua S.p.A alle condizioni indicate nell'allegata convenzione di Gestione e suoi allegati per anni 30;
- di stabilire che per effetto del presente affidamento sull'intero ambito, anche prima od in mancanza dell'acquisizione della partecipazione del singolo Comune nella società affidataria, tutti i Comuni (non autorizzati alla gestione autonoma del sii ex art. 148 c. 5 D.Lgs. 152/2006) dovranno consegnare gli impianti e mettere in grado il gestore di avviare il servizio nei tempi stabiliti nella Convenzione di affidamento. In difetto questa Autorità chiederà la nomina di un commissario ad acta ex art.136 TUEL, trattandosi di inadempimento del singolo Comune ad un obbligo di legge ai sensi del D. Lgs. n. 152/2006.
- che i Comuni debbano trasferire al Gestore i beni strumentali al servizio, e le Società destinate alla cessazione debbano conferire i rami di azienda idrici (beni strumentali e personale);
- che **tutti i dipendenti** dei Comuni o Società di gestione addetti alla data del 31/12/2011 al servizio di acquedotto, fognatura e depurazione passino nell'organico della Società Consortile o di SECOM S.p.A o di AMAIE S.p.A. o della società risultante dalla loro fusione con le relative mansioni e posizioni giuridico economiche in essere all'atto dell'eventuale trasferimento applicando i trattamenti previsti dal relativo CCNL di settore e dagli accordi collettivi aziendali vigenti ai sensi e per gli effetti dell'art. 173 D.Lgs 152/06 e art. n° 4 c. 12 L.R. 39/2008.
- che SECOM ed AMAIE non dovranno procedere al conferimento dei rami di azienda idrici ed al passaggio del personale, dal momento che la società consortile affidataria del SII si avvarrà di tali società per gestire il servizio .

- che qualora la Regione prevedesse nella legge di riforma del sii al riconoscimento al diritto all'autonoma organizzazione della propria gestione per i Comuni, anche maggiori di 1000 abitanti, posti nelle zone montane e svantaggiate delimitate ai sensi a) della Legge 1991/1952; b) direttiva CEE 268/1975; c) del D.Lgs. 146/97; d) dalla L.R. n. 33/1997, questa Autorità, per questi, adotterà appositi provvedimenti di riconoscimento di autonomia gestionale e quindi di contestuale revoca del presente affidamento.
- delegare il Presidente del CdA alla firma della Convenzione e dei suoi Allegati;
- che, ai fini di tutelare gli interessi dell'AATO Idrico, in caso di opposizioni/ricorsi al presente atto, ed avverso atti connessi o conseguenti, l'Ufficio di Direzione dovrà conferire mandato all'Avv. Riccardo Farnetani incaricandolo dell'assistenza in giudizio;
- di dare mandato all'Ing. Adolfo Ravani (Vice Presidente del CDA) di procedere alla stipula della convenzione di gestione;
- di stabilire che tutte le spese per la stipula della convenzione di gestione ricadranno sul bilancio della Società Riveracqua.

Vista la necessità di adempiere agli obblighi di legge che impongono l'affidamento del sii con votazione favorevole di tutti i presenti con esclusione di Imperia che si astiene e Bordighera che vota contrario.

D I C H I A R A

la presente deliberazione immediatamente eseguibile ed esecutiva.

Il Verbalizzante
(Geom. Filippo Nuvoloni)

Il Presidente dell'Assemblea
(Sig. Giuseppe Paolo Leuzzi)

Visto del Responsabile di Ragioneria ex art. 151 c. 4 d.lgs. 267/2000.
Verificata la regolarità della documentazione si attesta la regolarità contabile del provvedimento.

Il Direttore
(Ing. Mauro Balestra)

SI ATTESTA CHE LE FIRME DEI SIGG. RAVANI ADOLFO E SALDO GABRIELE IDENTIFICATI PER CONOSCENZA PERSONALE E MEDIANTE ESIBIZIONE DELLA CARTA IDENTITÁ E DELLA PATENTE (RAVANI PAT. n° IH 5106363T - SALDO C.I. n° AS 4287088) SONO STATE APPOSTE IN MIA PRESENZA E SONO AUTENTICHE SUL DOCUMENTO COSTITUTO DA N° 10 FOGLI

14 NOV. 2012

Il Segretario Generale
Dott. Michele Rinzuti